

BANCA D'ITALIA

**Quaderni di ricerca giuridica**

della Consulenza legale

**Legge bancaria**



**Numero 11 - Ottobre 1986**



**BANCA D'ITALIA**

**Quaderni di ricerca giuridica**

della Consulenza legale

**Legge bancaria**

**Numero 11 - Ottobre 1986**

*L'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge quale banca centrale ed organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, a quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica o comunque attinenti alle proprie funzioni.*

*All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.*

*I «Quaderni di ricerca giuridica» intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prevalentemente prodotti da appartenenti alla Consulenza Legale ed originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.*





## INDICE

Presentazione .....	9
---------------------	---

### Legge Bancaria

Avvertenze .....	13
TITOLO I - Disposizioni generali .....	15
TITOLO II - Costituzione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito .....	21
TITOLO III - L'Istituto di emissione .....	25
TITOLO IV - Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale .....	28
TITOLO V - Disciplina degli Istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine .....	30
TITOLO VI - Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine .....	41
TITOLO VII - Delle fusioni, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione delle aziende raccoglitrici di risparmio a breve termine	
Capo I - Delle fusioni .....	44
Capo II - Dell'amministrazione straordinaria .....	50
Capo III - Della liquidazione .....	54
TITOLO VIII - Disposizioni penali .....	67
TITOLO IX - Disposizioni varie, transitorie e finali .....	72
Elenco cronologico delle disposizioni di legge riportate nelle note .....	75

### Appendice

R.D. 4 settembre 1919, n. 1620, che subordina l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia all'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro .....	79
R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511 — Provvedimenti per la tutela del risparmio .....	79
R.D.L. 6 novembre 1926, n. 1830 — Norme regolamentari per la tutela del risparmio .....	81
R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 — Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia .....	84
R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 — Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia .....	106

L. 7 marzo 1938, n.141 — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia . . . . .	129
L. 7 aprile 1938, n. 636 — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia . . . . .	153
L. 10 giugno 1940, n. 933 — Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. . . . .	157
D.L.L. 14 settembre 1944, n. 226 — Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro . . . . .	158
D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 370 — Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine . . . . .	159
D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 — Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio . . . . .	160
L. 10 febbraio 1981, n. 23 — Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . .	161
L. 23 marzo 1983, n. 77 — Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare . . . . .	166
L. 5 marzo 1985, n. 74 — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia . . . . .	172
D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 — Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74 . . . . .	173
L. 17 aprile 1986, n. 114 — Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi . . . . .	177

## PRESENTAZIONE

*L'esigenza che la normativa concernente il complesso fenomeno della raccolta del risparmio e dell'esercizio dell'attività creditizia venisse raccolta in un testo coordinato al quale i vari operatori del diritto e dell'economia potessero fare sicuro riferimento è stata avvertita da tempo. Ne è chiaro sintomo, e a livello addirittura legislativo, il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691 il quale, dopo avere provveduto in pochi, sintetici ma pregnanti articoli a ridisegnare la mappa delle Autorità creditizie e a stabilire il nuovo archetipo degli atti amministrativi di settore, si chiudeva con l'annuncio che si sarebbe provveduto alla raccolta in un testo unico delle disposizioni riguardanti la materia della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia.*

*Il solenne annuncio non fu seguito dai fatti. Alla inerzia del legislatore del tempo hanno supplito nel volgere degli anni lodevoli iniziative di esperti e di istituzioni che hanno provveduto a raccogliere ed ordinare la legislazione bancaria seguendone la lenta ma continua evoluzione. Tra queste iniziative primeggia per l'autorevolezza della fonte, la cura dell'elaborazione e l'ampiezza della diffusione quella dell'Associazione Bancaria Italiana, la quale fin dal 1950 ha ricompreso nelle sue Raccolte di testi legislativi e normativi un volume dedicato a «La legge bancaria e le altre norme essenziali in materia creditizia», che ha contato ben dieci edizioni nell'arco temporale 1950-1978, allargando l'ambito della raccolta fino a ricomprendervi la legislazione speciale riguardante le casse di risparmio, i monti di credito su pegno, le banche popolari e le casse rurali ed artigiane.*

*Nella attività di individuazione, studio e coordinamento della legislazione bancaria è stata naturalmente sempre presente la Consulenza Legale della Banca d'Italia, ma a questo compito essa aveva finora adempiuto in via episodica, anche se continuativa, in sede di collaborazione consultiva istituzionalmente prestata nei confronti del Direttorio della Banca e dei Servizi di vigilanza.*

*Da uno schema di indagine finalizzato alla soluzione di singoli problemi interpretativi la Consulenza Legale esce oggi consegnando all'attenzione degli studiosi il presente lavoro dove ha affrontato l'impegno, su invito dello stesso Governatore, della formulazione di un testo coordinato della legge bancaria, frutto della produzione legislativa sviluppatasi nel quinquennio 1936-1940, integrato ed aggiornato con la legislazione che in materia si è venuta evolvendo a ritmi sempre più serrati.*

*Il testo che ne è risultato, con il suo corredo di note che provvedono a richiamare articolo per articolo i successivi interventi del legislatore, in materie anche affini ma comunque collegate all'argomento trattato nell'articolo annotato, è identico a quello che è stato recentemente distribuito agli enti creditizi nella veste di volume integrativo delle Istruzioni di vigilanza.*

*Peraltro si è ravvisata l'utilità di far seguire al testo un'appendice dove sono stati riportati, nella loro integrale stesura originaria, che prescinde quindi dalla totale o parziale vigenza, i singoli atti normativi nell'ordine in cui si sono succeduti nel tempo a perfezionare la legge bancaria. Si è messo in tal modo a disposizione del lettore, al fine di una documentale verifica, il materiale legislativo preso in considerazione per l'elaborazione del testo.*

*Il lavoro che viene oggi pubblicato non intende essere considerato un punto fermo di arrivo. Il fenomeno dell'innovazione finanziaria sotto il duplice e spesso intersecantesi profilo della raccolta del risparmio e dell'erogazione del credito è ancora lontano dall'aver trovato una completa disciplina. E la Consulenza Legale della Banca d'Italia si dichiara fin d'ora pronta ad operare ulteriori integrazioni e coordinamenti man mano che saranno varati i necessari interventi normativi in materia, ben lieta se un giorno i risultati del suo tecnico impegno saranno presi a base dal legislatore per la redazione, e questa volta con forza di legge, di un definitivo testo unico della legge bancaria.*

*Il presente «Quaderno» non porta, a differenza di tutti gli altri finora pubblicati, i nomi degli autori. A parte l'ovvia osservazione che, trattandosi pur sempre di una opera di raccolta legislativa, un diritto alla citazione avrebbe potuto essere vantato da una schiera di eminenti studiosi che da più di un cinquantennio hanno provveduto alla formulazione tecnica dei testi di legge in discorso, resta comunque il fatto che ogni indicazione nominativa sarebbe stata inevitabilmente parziale. In effetti alle scelte interpretative che sono alla base del testo hanno dato nel tempo il loro contributo, anche se in varia misura, tutti coloro che appartengono o sono appartenuti alla Consulenza Legale della Banca e tanti dirigenti della Vigilanza nel corso di una comune attività lavorativa che continua a mostrare i frutti di una quotidiana dialettica e di una fattiva collaborazione. Lo scrupolo di non recare torto a veruno non può peraltro spingersi al punto di non citare qui l'impegno con cui i colleghi della Consulenza Claudio Clemente, Giuseppe Caruso e Carlo Taglienti hanno curato in questi ultimi mesi la delicata fase dell'approntamento del testo.*

GIORGIO SANGIORGIO

## **Legge bancaria**



## AVVERTENZE

*Il presente testo della «legge bancaria» è costituito dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, al quale sono state apportate le modifiche e le integrazioni derivanti dagli interventi legislativi del 1937-'40 (R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400; L. 7 marzo 1938, n. 141; L. 7 aprile 1938, n. 636; L. 10 giugno 1940, n. 933).*

*I testi di legge sono quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con le eventuali imperfezioni ortografiche presenti.*

*Le ulteriori modifiche o integrazioni derivanti da successivi interventi legislativi sono riportate con espressa segnalazione della fonte; fanno eccezione quelle più ricorrenti, che si indicano qui di seguito una volta per tutte:*

- *i riferimenti al cessato assetto costituzionale monarchico dello Stato sono stati sostituiti con richiami dei corrispondenti istituti repubblicani; inoltre sono stati omessi i riferimenti agli organi del soppresso ordinamento corporativo;*
- *le citazioni degli articoli dei codici abrogati sono state sostituite con quelle corrispondenti dei vigenti codici civile e di procedura civile, nonché della legge fallimentare;*
- *ogni riferimento al Comitato dei Ministri è stato sostituito con quello al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;*
- *l'art. 6 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, ha trasferito le competenze in materia di credito, originariamente assegnate al Capo del Governo, al Ministro del tesoro, sentito — ove non ricorrano particolari motivi di urgenza — il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: in tal senso si è operato nel testo;*
- *i riferimenti all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed al suo Capo sono stati sostituiti, rispettivamente, con quelli alla Banca d'Italia ed al Governatore della stessa ai sensi dell'art. 2, 1° e 2° comma, del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691; peraltro i riferimenti alla rubrica della Gazzetta Ufficiale «Ispettorato» sono stati sostituiti con quelli alla rubrica «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio», anche se taluni dei provvedimenti relativi sono di fatto pubblicati sotto la rubrica «Ministro del tesoro» ovvero sotto quella «Banca d'Italia»; con l'avvertenza che la materia della pubblicazione di atti sulla Gazzetta Ufficiale è comunque in corso di integrale riordino, in relazione alla disciplina introdotta dalla L. 11 dicembre 1984, n. 839, e dei decreti che saranno emanati in applicazione della medesima;*
- *la denominazione Monte dei pegni è stata sostituita con quella Monti di credito su pegno ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745;*

- *la denominazione Casse rurali ed agrarie è stata sostituita con quella Casse rurali ed artigiane ai sensi dell'art. 3 del T.U. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modifiche.*

*Sono stati inoltre riportati in nota quei provvedimenti legislativi che, pur non incidendo direttamente sulle norme della «legge bancaria», appaiono comunque utili per una piú completa valutazione delle disposizioni annotate; in altri casi si sono riportate, sempre in nota, disposizioni disciplinanti fattispecie in qualche misura affini a quelle previste dalla «legge bancaria», allo scopo di agevolare il lettore in una considerazione globale della materia.*

*È appena il caso di avvertire, poi, come per prassi ormai cinquantennale con l'espressione «legge bancaria» si indichi la normativa di carattere generale concernente il settore creditizio e non anche le numerose discipline specifiche, relative, ad esempio, alle Casse di risparmio, alle Casse rurali ed artigiane, ai crediti speciali e così via. Nel testo, pertanto, non si è fatto riferimento a tali discipline, come pure alle disposizioni amministrative emanate sulle varie materie.*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, Enti ed Imprese private a tale fine autorizzati (1).

---

(1) Secondo l'art. 1, 1° comma, del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, «l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano».

#### ART. 2

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo della Banca d'Italia.

...OMISSIS (1)...

Le parole «Banca», «Banco», «Cassa di risparmio», «credito», «risparmio» e simili, non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di Istituti, Enti o Imprese che non siano soggetti al controllo della Banca d'Italia o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

È soggetta all'autorizzazione della Banca d'Italia ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo della Banca d'Italia o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse della Repubblica (2) (3).

---

(1) Si è ommesso il secondo comma dell'articolo che si riferiva alla denominazione del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

(2) Cfr. artt. 11 e 14, 1° comma, legge 23 marzo 1983, n. 77:

Art. 11

— Disciplina della emissione dei valori mobiliari — Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantità e delle caratteristiche dei titoli suddetti.

*Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni.*

*Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli artt. 2, 44 e 45, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 convertito con modificazioni, nella L. 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.*

*Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantità e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).*

*La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.*

*Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'art. 18 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216.*

*Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

#### Art. 14

*— Disposizioni varie — Le disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva ...omissis...*

*(3) Cfr. art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, che si riporta:*

*«La costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a dieci miliardi è soggetta, al solo fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, all'autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.*

*Sono altresì soggetti a detta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese, superino nel complesso la somma di 10 miliardi di lire ...omissis...».*

### ART. 3

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge.

### ART. 4

La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolati dal titolo IV della presente legge.

### ART. 5

Il controllo della Banca d'Italia sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nella Repubblica di aziende di credito straniera;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di credito su pegno;

f) delle Casse rurali ed artigiane.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come «aziende di credito».

#### ART. 6

Il controllo della Banca d'Italia sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge (1).

---

(1) *L'originario testo della norma sopra riportato risulta assorbito dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che ridisciplina la materia:*

*«Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.»*

*Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.*

*La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.*

*La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.*

*È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946 n. 370».*

#### ART. 7

Per le aziende di credito di cui all'art. 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge (1).

---

(1) *Cfr. l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, riportato sub art. 6, nota (1).*

#### ART. 8

Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (1), sono esercitate sentita la Banca d'Italia.

---

(1) *Il testo originario richiamava il comma secondo dell'art. 1 del R.D.L. 26 dicembre 1924, n. 2106. La materia risulta ora disciplinata dalla disposizione sopra riportata.*

#### ART. 9

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed Enti

indicati nell'art. 41, sottoposti al controllo della Banca d'Italia, salvo autorizzazione espressa del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli istituti ed enti indicati nell'art. 41 (1) (2), non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo della Banca d'Italia, se non autorizzati dalla Banca d'Italia stessa.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite, sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che la Banca d'Italia ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

---

(1) Per la disciplina del controllo parlamentare sulle nomine degli amministratori di enti pubblici, cfr. legge 24 gennaio 1978, n. 14. Per la pubblicità delle situazioni patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti pubblici, cfr. legge 5 luglio 1982, n. 441 (in particolare l'art. 12).

(2) Cfr. gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13, 2° comma, del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (si veda pure la nota (2) sub art. 28):

#### Art. 2

1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'ente creditizio presso il quale la carica deve essere ricoperta;

c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche all'amministratore delegato e ai membri di organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

#### Art. 3

1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non più di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda categoria e le casse comunali di credito agrario può essere ricoperta, oltre che dalle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, anche da coloro che abbiano svolto, per un periodo non inferiore ad un anno:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese agricole, commerciali o artigiane;

b) attività professionali o di insegnamento in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo.

2. Nelle casse rurali ed artigiane e nelle banche popolari di cui al precedente comma la carica di presidente può essere altresì ricoperta da persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

3. Per la carica di direttore o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso i predetti enti creditizi è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria o assicurativa.

#### Art. 4

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 57 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti e società del settore assicurativo o finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

#### Art. 5

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

- 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 6

1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7

1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente articolo 5, numeri 2) e 3), lettere a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli.

Art. 13

...omissis...

2. In deroga al disposto del precedente art. 6, la scelta dei titolari delle cariche previste ai precedenti articoli 2 e 3 dovrà conformarsi ai requisiti professionali indicati negli articoli medesimi all'atto del rinnovo dei relativi uffici e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 10

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo della Banca d'Italia sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati (1).

I funzionari e tutti i dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio (2) (3) (4) (5).

(1) Cfr. art. 3, 2° comma, L. 30 aprile 1976, n. 159:

«I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonché gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'articolo 5, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi».

(2) Ai sensi dell'art. 18, lett. c), del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, la CONSOB può richiedere alla Banca d'Italia dati, notizie e documenti, senza che ad essa sia opponibile il segreto d'ufficio.

(3) L'art. 10 della legge bancaria è richiamato dall'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia sulle società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

(4) Si riporta l'art. 12 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350:

«1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità.

2. Le informazioni, le notizie e i dati acquisiti ai sensi del comma precedente sono tutelati dal segreto d'ufficio».

(5) Cfr. l'art. 2 della legge 17 aprile 1986, n. 114 che così dispone:

«(Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari).

1. La Banca d'Italia può scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonché stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio».

## TITOLO II (1)

### ART. 11

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante la Banca d'Italia.

---

(1) *L'originaria rubrica del titolo II («Costituzione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito») deve ritenersi superata dall'attribuzione dei poteri di vigilanza bancaria alla Banca d'Italia (v. avvertenze introduttive).*

### ART. 12

...OMISSIS (1)...

---

(1) *Il testo originario così disponeva:*

*«L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Duce del fascismo, Capo del Governo, e composto dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero.*

*Il Governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.*

*Il capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.*

*Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese».*

*Esso è stato implicitamente abrogato dagli artt. 1 e 2 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, che di seguito si riportano, completati con le integrazioni delle composizioni del Comitato derivanti da successive disposizioni:*

#### *Art. 1*

*È istituito un «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio», al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.*

*Il Comitato è composto dal Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dai Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per il bilancio (art. 2 D.L. 20 gennaio 1948, n. 10), per le partecipazioni statali (art. 5 L. 22 dicembre 1956, n. 1589), per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (art. 10, 3° comma, n. 3, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).*

*Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella L. 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.*

#### *Art. 2*

*Per gli accertamenti nella materia di propria competenza e per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, il Comitato interministeriale si vale della Banca d'Italia, alla quale sono devolute le funzioni del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

*Le facoltà e le attribuzioni riconosciute al Capo dell'Ispettorato suddetto sono conferite al Governatore della Banca d'Italia, il quale le esercita secondo le direttive fissate dal Comitato interministeriale.*

*Il Governatore della Banca d'Italia partecipa alle sedute del Comitato interministeriale.*

*Ai sensi, poi, dell'art. 1 del D.L. 20 gennaio 1948, n. 10, il Ministro senza portafoglio presidente del Comitato interministeriale dei prezzi può essere designato a far parte del C.I.C.R..*

## ART. 13

...OMISSIS (1) (2)...

---

(1) *Il testo originario così disponeva:*

«Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese».

La materia di cui alla prima parte dell'art. 13 è ora disciplinata dal secondo comma dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, riportato sub art. 12. La seconda parte della disposizione deve intendersi abrogata in conseguenza del mutato ordinamento istituzionale.

(2) *Cfr. art. 1 D.P.R. 30 marzo 1968, n. 626:*

«Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si attiene alle direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni, in conformità alle linee di sviluppo fissate dal programma economico nazionale.

In particolare, le predette direttive sono enunciate dal C.I.P.E. insieme con le linee generali per l'impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato».

## ART. 14

...OMISSIS (1)... tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro (2). Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede la Banca d'Italia.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Ministro per il tesoro; di essi sarà data comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza.

---

(1) *Il testo originario della prima parte del 1° comma così disponeva:*

«Ferma restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione.....».

Tale disposizione deve intendersi superata dall'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, che si riporta:

«Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 del T.U. 28 aprile 1910, n. 204».

(2) *La disposizione va coordinata con l'art. 6 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, che si riporta:*

«I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e credito disciplinata dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella L. 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, e quelli relativi al controllo ed alla vigilanza sugli enti elencati nell'art. 1 del suddetto R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito — ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza — il Comitato interministeriale».

## ART. 15

...OMISSIS (1)...

---

(1) *Il testo originario così disponeva:*

«Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni».

*In relazione all'avvenuta soppressione dell'Ispettorato, la disposizione deve considerarsi abrogata (v. avvertenze introduttive).*

## ART. 16

La Banca d'Italia (1) ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni (2).

---

(1) *S'intende, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.*

(2) *L'art. 16 è richiamato dall'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia sulle società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.*

## ART. 17

...OMISSIS (1)...

---

(1) *Il testo originario così disponeva:*

*«Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ed altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale».*

*La disposizione deve ritenersi abrogata, in quanto, con riferimento alla Banca d'Italia (s'intende, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza), l'art. 3 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, così ridisciplina la materia:*

*«La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti ..., ha facoltà di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo statuto e del suo regolamento.*

*Allo stesso fine, su richiesta della Banca d'Italia, con provvedimenti delle amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso la Banca stessa personale di qualsiasi altro gruppo o ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale».*

## ART. 18

...OMISSIS (1)...

---

(1) *Si riporta il testo originario dell'articolo:*

*«Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'art. 41 sottoposti al controllo a norma della presente legge contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal Capo dell'Ispettorato».*

## ART. 19

I provvedimenti presi dal Governatore della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al ...(1)... sindacato del

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

---

(1) Il testo originario, faceva riferimento al «solo sindacato...»; va ricordato che l'art. 113 della Costituzione ha escluso ogni limitazione alla tutela giurisdizionale e che l'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha reso facoltativi tutti i ricorsi gerarchici.

### **TITOLO III**

#### **L'ISTITUTO DI EMISSIONE**

##### **ART. 20**

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a)* Casse di risparmio;
- b)* Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c)* Istituti di previdenza;
- d)* Istituti di assicurazione.

##### **ART. 21**

In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935, nella misura fissa di L. 1.300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936 sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un Consorzio fra gli istituti e gli enti di cui all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri Enti ed Istituti di che all'art. 20.

## ART. 22

Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri da nominarsi nelle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi della Banca (1).

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi (2).

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936 (3).

---

(1) *L'originario numero di quindici consiglieri, di cui tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito, fu in un primo tempo ridotto a 12 ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 (riportato alla successiva nota 3) ed elevato a 13 dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1715, di cui si riporta l'articolo unico:*

*«Il numero dei consiglieri facenti parte del consiglio superiore della Banca d'Italia è elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca di Cagliari.*

*Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno».*

(2) *Vedi il 2° comma dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n. 1715, riportato alla nota precedente.*

(3) *Cfr. art. 5 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, che si riporta (v. anche nota (1) sub art. 12):*

*«Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'art. 1 al Comitato interministeriale.*

*Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'art. 22 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci ed alle sedute di esse interviene un ispettore del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro.*

*...omissis...».*

## ART. 23

A partire dal 1° luglio 1936, le operazioni di sconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo della Banca d'Italia.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936 con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazione su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati (1).

---

(1) *Viene omessa l'ultima parte dell'articolo, che nel testo originario escludeva l'applicazione dell'art. 709 del codice di commercio, in quanto tale disposizione è superata dall'art. 67, ultimo comma, (riguardante la revocatoria fallimentare) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), secondo il quale:*

*«Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione....».*

## ART. 24

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge (1).

---

(1) *L'attuale statuto della Banca d'Italia è stato approvato con R.D. 11 giugno 1936, n. 1067. Le modificazioni successive sono state approvate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro (D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482; 12 febbraio 1963, n. 369; 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607).*

## TITOLO IV

### ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

#### ART. 25

Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino (1), e viene dichiarato Istituto di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena (2).

Sono banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di società per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 province.

---

(1) *Denominazione così modificata dal D.M. 13 luglio 1950.*

(2) *Agli Istituti di credito di diritto pubblico elencati in questo articolo è stato successivamente aggiunto anche il Banco di Sardegna, a norma del Capo III del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 417, e del Titolo II della legge 11 aprile 1953, n. 298.*

#### ART. 26

Le azioni rappresentative del capitale delle società per azioni dichiarate «Banche di interesse nazionale» dovranno trasformarsi in azioni nominative (1).

Le azioni delle banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non risultino nominative, saranno rimborsate dall'ente indicato dalla Banca d'Italia e secondo le modalità e condizioni fissate dalla Banca d'Italia medesima, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma riferito alla data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del decreto del Presidente della Repubblica che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purché, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in

azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo (2).

---

(1) Cfr. nota (2) sub art. 30.

(2) Ai sensi dell'articolo unico del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1655, «La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141 concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunità Economica Europea (CEE)».

## ART. 27

Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale deliberati dalle relative assemblee, il Tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell' art. 2436 del codice civile, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (1).

---

(1) Il testo originario comprendeva anche due ulteriori comma che così disponevano (cfr. avvertenze preliminari):

«Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della «Corporazione del credito e della previdenza» entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e sarà composto da cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936».

## TITOLO V

### DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

#### ART. 28

Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, né iniziare le operazioni, né istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come «sedi e filiali») nella Repubblica e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dalla Banca d'Italia (1) (2).

...OMISSIS (3)...

Le formalità prescritte dall'art. 2330 del codice civile per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione della Banca d'Italia.

Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lett. b), costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal codice civile in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione della Banca d'Italia che approva le anzidette modificazioni.

---

(1) In ordine all'autorizzazione all'apertura in Italia di succursali di enti creditizi non aventi sede legale nella CEE si veda il R.D. 4 settembre 1919, n. 1620 — da integrare col disposto dell'art. 40, lettera d), della legge bancaria — che si riporta nel testo originario:

*Art. 1*

*L'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia è subordinato al conseguimento della relativa autorizzazione da parte del Ministro del tesoro.*

*Le banche straniere, che domandino tale autorizzazione, dovranno unire alla loro domanda l'atto costitutivo e lo statuto ed indicare l'ammontare del capitale che intendono assegnare alla speciale gestione nel territorio del Regno e le persone che dirigeranno ed amministreranno tali sedi e succursali.*

*Le eventuali variazioni, che avvenissero successivamente al conseguimento della chiesta licenza, dovranno parimenti essere comunicate al Ministro del tesoro.*

*Art. 2*

*L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà data con decreto del Ministro del tesoro, il quale provvederà con decisione insindacabile, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e lavoro.*

*Fra gli elementi che il Ministro del tesoro terrà presenti nel decidere intorno alla detta autorizzazione, sarà il trattamento fatto dalla legislazione dello Stato, cui appartiene la banca che chiede l'autorizzazione stessa, agli Istituti italiani che nel territorio di quello Stato intendessero di esercitare la loro attività.*

*Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni alle quali la concessione sia subordinata e la cui inosservanza potrà portare la decadenza della concessione medesima.*

*Art. 3*

*Entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di autorizzazione, la banca estera dovrà ottemperare alle prescrizioni degli artt. 230, 231 e 232 del codice di commercio (ora artt. 2505 e ss. cod. civ.) e provvedere alla registrazione del suo atto costitutivo.*

*Art. 4*

*Per la gestione nel territorio del Regno la banca dovrà redigere un bilancio separato da cui risulti anche il capitale destinato alle operazioni nello Stato e quello effettivamente impiegato.*

*Art. 5*

*Le banche estere, che alla data del presente decreto hanno stabilite succursali nel Regno, non dovranno chiedere speciale autorizzazione per continuare la loro gestione.*

*A dette banche, però, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 4.*

*(2) Cfr. gli artt. 1, 2° e 3° comma, 8, 9, 10, 13, 1° comma, 14 e 15 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (si veda pure la nota (2) sub art. 9):*

*Art. 1*

*...omissis...*

*2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:*

*a) esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;*

*b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;*

*c) possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano funzioni di controllo nonché per coloro che in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 5;*

*d) presentazione di un articolato programma di attività in cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.*

*3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla commissione delle Comunità europee.*

*Art. 8*

*1. L'autorizzazione all'apertura in Italia di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità è rilasciata dalla Banca d'Italia sulla base delle disposizioni vigenti per l'istituzione di succursali di enti creditizi italiani.*

*2. L'autorizzazione non può essere negata se l'ente creditizio è costituito sotto forma giuridica diversa da quelle ammesse nel territorio nazionale, purché esso sia dotato di un capitale o fondo assimilato.*

*Art. 9*

*1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori.*

*2. La comunicazione deve essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari a completamento dell'istanza medesima. In ogni caso la decisione deve essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.*

*Art. 10*

*1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e alla commissione delle Comunità europee.*

*2. Se la revoca riguarda enti creditizi italiani aventi succursali in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro.*

*Art. 13*

*1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 1 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti all'albo previsto dall'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*...omissis...*

*Art. 14*

*Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nel territorio regionale, provvedono ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 780, nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla legge 5 marzo 1985, n. 74, e dalle norme previste nel decreto stesso.*

*Art. 15*

*1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

*2. Entro il termine di cui al precedente comma 1 il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio fissa i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi con riferimento al periodo transitorio previsto dall'art. 3, punto 3, lettere b) e c), della direttiva del Consiglio della Comunità europea del 12 dicembre 1976, n. 780.*

3. I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicati alla commissione delle Comunità europee.

(3) L'originario testo del secondo comma così disponeva: «E' facoltà della Banca d'Italia di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito».

La disposizione deve ritenersi oggi superata in relazione al disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 350/85, riportato alla nota precedente.

## ART. 29

Presso la Banca d'Italia é istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2° dietro domanda alla Banca d'Italia per le aziende che intendono iniziare la propria attività (1).

---

(1) Cfr. art. 13, 1° comma, del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, riportato alla nota (2) sub art. 28.

## ART. 30

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa (1), con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze (2). La Banca d'Italia può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dalla Banca d'Italia a società per azioni o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

Trascorso il termine stabilito per il tramutamento delle azioni al portatore in azioni nominative, gli azionisti, fino a quando non abbiano effettuato il tramutamento stesso, non possono intervenire alle assemblee, riscuotere i dividendi sociali, né in generale esercitare i diritti ad essi spettanti. Il divieto di esercitare questi diritti non impedisce il corso dei termini di prescrizione o di decadenza ai quali i diritti stessi fossero soggetti (3).

(1) Cfr. art. 1, 2° comma, lett. a), D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, riportato alla nota (2) sub art. 28.

(2) Sul principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, cfr. R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, R.D. 29 marzo 1942, n. 239 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 74, nonché, per le azioni di risparmio, la legge 7 giugno 1974, n. 216, artt. 14 e segg..

(3) Vedasi anche l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281:

«Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo».

Per le sanzioni relative alla violazione dei precetti di cui all'art. 9, cfr. l'art. 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281, riportato alla nota (3) sub art. 87.

## ART. 31 (1)

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia nei modi e nei termini da essa stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto (2) (3).

La Banca d'Italia potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni (3).

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni della Banca d'Italia potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare alla Banca d'Italia, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dalla Banca d'Italia.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo in ogni atto, lettera o annuncio, anche pubblicitario, che ad esse si riferisca, devono indicare il capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve, secondo l'ultimo bilancio approvato.

---

(1) L'art. 31 l.b. è richiamato dall'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia sulle società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

(2) Cfr. art. 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281:

«Fatto salvo l'art. 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto».

Per le sanzioni relative alle omissioni delle comunicazioni obbligatorie previste in detto articolo 10, cfr. art. 11 stessa legge riportato alla nota (3) sub art. 87.

(3) Cfr. l'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, che si riporta:

«(Obblighi di comunicazione).

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle pre-dette autorità».

Per le sanzioni relative alle inottemperanze agli obblighi di comunicazione, ovvero alle falsità nelle comunicazioni di cui sopra, cfr. nota (4) sub art. 87.

## ART. 32

Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci (1) e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio alla Banca d'Italia delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente (2);

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari (2);

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato (3);

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

---

(1) Cfr. art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 137 e D.M. 19 novembre 1975 (in G.U. 21 novembre 1975, n. 308).

(2) Cfr. l'art. 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64 che così dispone:  
«(Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di crediti).  
Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale».

(3) Cfr. gli artt. 1832, 1857 cod.civ.

## ART. 33

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

## ART. 34 (1)

Con deliberazione motivata del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali di enti creditizi in seguito a violazioni di legge, irregolarità di gestione ed insufficienza di fondi.

Se il provvedimento di cui al primo comma riguarda succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro. Il provvedimento è altresì comunicato alla commissione delle Comunità europee.

---

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350.*

## ART. 35

La Banca d'Italia ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

*a)* di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato (1);

*b)* di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio della Banca d'Italia, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

*c)* di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà:

*a)* di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

*b)* di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

*c)* di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perché i fidi stessi vengano concessi;

*d)* di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non è accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questa che nulla osta alla presentazione del ricorso.

---

(1) *L'art. 35, 1° comma, lett. a), della legge bancaria è richiamato dall'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia sulle società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.*

## ART. 36

Sono devolute al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10, 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale (1).

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 (1).

---

(1) Cfr. articoli 9, 10 e 11 del R.D.L. 7 ottobre 1923, n. 2283:

### Art. 9

*Potranno essere autorizzati ad emettere assegni circolari gli istituti ordinari e cooperative di credito, le casse di risparmio ed i monti di pietà, i quali abbiano regolarmente pubblicato almeno due bilanci annuali ed abbiano non meno di 10.000.000 tra capitale e riserva legale esistenti secondo l'ultimo bilancio pubblicato. Tale limite non si applica alle casse ordinarie di risparmio e ai monti di pietà, e può essere derogato, ove concorrano circostanze speciali, con provvedimento del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'economia nazionale per gli istituti che alla data del presente decreto siano già autorizzati ad emettere assegni circolari.*

*Gli istituti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già emettevano assegni circolari dovranno entro un mese dalla stessa data presentare domanda al Ministero delle finanze il quale di concerto con quello dell'economia nazionale potrà autorizzarli a continuare l'emissione ai termini delle disposizioni del presente decreto.*

### Art. 10

*Gli istituti ordinari e cooperativi di credito, le casse di risparmio e i monti di pietà che intendano iniziare la emissione di assegni circolari dovranno farne domanda al Ministero delle finanze il quale di concerto con quello dell'economia nazionale concederà o negherà con decisione insindacabile entro 45 giorni dalla domanda la chiesta autorizzazione.*

### Art. 11

*A garanzia dei titoli emessi, gli istituti di cui agli artt. 9 e 10 dovranno depositare entro i primi quindici giorni di ciascun mese presso la Banca d'Italia, in contanti o in buoni del tesoro poliennali, altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, nonché in titoli equiparati per legge alle cartelle fondiarie, nella forma e nei modi previsti dal decreto ministeriale 15 novembre 1923, una somma pari al 40 per cento della circolazione alla fine del mese precedente.*

*Tutti i titoli di cui al comma precedente saranno valutati in ragione di nove decimi del loro valore di borsa alla data del deposito. Nel caso di ribasso del valore attribuito come sopra ai titoli depositati, l'istituto depositante avrà l'obbligo di provvedere, entro il termine sopra indicato, alla reintegrazione del valore cauzionale del deposito stesso.*

*In caso di nuove autorizzazioni all'emissione, per il primo mese il deposito dovrà essere uguale al 10 per cento del capitale e della riserva indicati nell'art. 9 con un massimo di 200 milioni.*

*Ove gli assegni circolari emessi e non estinti da ciascun istituto superino l'ammontare del capitale e della riserva legale risultanti dall'ultimo bilancio, l'eccedenza di circolazione dovrà essere coperta con deposito di titoli o contanti come al primo comma del presente articolo nella proporzione del 100 per cento.*

*La garanzia da prestarsi a fronte della circolazione di assegni circolari a taglio fisso di importo inferiore a quello della moneta legale cartacea dovrà commisurarsi in ogni caso al 100 per cento della circolazione stessa e dovrà essere costituita solo in contanti (D.M. 3 febbraio 1978 in G.U. 21 febbraio 1978, n. 51).*

*Le trasgressioni alle disposizioni degli articoli di legge sopra riportati sono sanzionate ai sensi del successivo art. 14 dello stesso R.D.L. n. 2283/1923.*

## ART. 37

I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dall'assemblea dei partecipanti e dai soci, non oltre il giorno successivo a quello delle deliberazioni, ed essere trasmessi in copia entro il termine di giorni dieci alla Banca d'Italia (1).

È fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dalla Banca d'Italia, le

concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia alla Banca d'Italia nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro (1).

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2215 e 2219 del codice civile (1).

---

(1) L'art. 37, comma 1°, 3° e 4° della legge bancaria è richiamato dall'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia sulle società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

### ART. 38

Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'articolo 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compra vendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di prima categoria, nonché degli altri Monti di credito su pegno e delle Casse rurali ed artigiane.

### ART. 39

La Banca d'Italia ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art. 5 (in appresso tutti denominati «dirigenti»), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali dalla stessa Banca d'Italia. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono (1), o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

...OMISSIS (2)...

La Banca d'Italia ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o della Banca d'Italia o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con un ricorso al presidente del tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del tribunale.

Il presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del presidente del tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovutale, secondo il provvedimento del presidente del tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

---

(1) L'art. 2358 c.c., così come modificato dall'art. 12 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, non consente più la costituzione di pegni a favore della società, aventi ad oggetto azioni di quest'ultima.

(2) Si omette il 2° comma del testo originario, che così disponeva:  
«Per gli amministratori delegati di società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del Codice di commercio».

Infatti la norma del codice di commercio di cui sopra era stata sostituita dall'art. 2387 c.c. abrogato dall'art. 24 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

## ART. 40

La disposizione dell'art. 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV della presente legge, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a norma dell'art. 14:

*a)* le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di credito su pegno di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dalla Banca d'Italia;

*b)* le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R.D. 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di credito su pegno;

*c)* le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed artigiane che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

*d)* le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nella Repubblica che il R.D. 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro ed al Ministero dell'industria e commercio (1).

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R.D. 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonché l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in seguito a proposta del Governatore della Banca d'Italia.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche d'interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno e le Casse rurali ed artigiane, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria e nel regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169 e nel regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di credito su pegno; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

---

(1) Cfr. nota (1) sub art. 28, nonché art. 8 D.P.R. 350/85 riportato alla nota (2) sub art. 28.

## TITOLO VI

### DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE (1)

#### ART. 41

Sono deferite al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in conformità dell'art. 14:

*a)* le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

*b)* le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio a norma del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli Istituti e Società di credito edilizio in genere;

*c)* le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonché dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

*d)* le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto Mobiliare Italiano;

*e)* le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

*f)* ...OMISSIS (2)...

*g)* ...OMISSIS (3)...

*h)* le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (4).

---

(1) Cfr. art. 14 L. 10 febbraio 1981, n. 23, riportato sub art. 6, nota (1).

(2) L'originario testo così disponeva:

*«...le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità».*

*La disposizione è superata a seguito della fusione per incorporazione del predetto Istituto nel Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1981, n. 23.*

**(3)** *L'originario testo così disponeva:*

*«...le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale».*

*La disposizione è superata in quanto l'Istituto di credito navale è stato assorbito dall'I.M.I., ai sensi del R.D. 25 novembre 1940, n. 1955.*

**(4)** *Cfr. la legge 18 luglio 1984, n. 359.*

## ART. 42

La Banca d'Italia ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 (1) ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni (2).

Tali Istituti sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti (1) le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.

Agli Istituti indicati nell'art. 41 (1) è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi previste nell'art. 57.

---

**(1)** *Cfr. nota (1) sub art. 6.*

**(2)** *Cfr. note (2) e (3) sub art. 31.*

## ART. 43

... OMISSIS (1)...

---

**(1)** *Il testo originario così disponeva:*

*«Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione nonché dal regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815».*

*La sua entrata in vigore era subordinata, dall'ultimo comma del successivo art. 105, all'emanazione di appositi decreti mai promulgati. La materia è ora disciplinata dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche.*

## ART. 44

Gli Istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, né possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione della Banca d'Italia, salva la applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano (1).

## ...OMISSIS (2)...

---

(1) Cfr. art. 11, 3° comma, legge 23 marzo 1983, n. 77, riportato alla nota (2) sub art. 2. Cfr. anche art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, riportato alla nota (3) sub art. 2.

(2) Il testo originario dell'ultimo comma concerneva le cartelle fondiarie e così disponeva:  
«L'approvazione di cui al precedente comma non è richiesta per l'emissione di cartelle fondiarie da parte degli istituti debitamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario».

Esso deve ritenersi implicitamente abrogato per effetto del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, recante la nuova disciplina del credito fondiario. Cfr. anche l'art. 11 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, che si riporta:

«Gli istituti di credito fondiario e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività, dalla entrata in vigore del presente decreto effettuano le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza, di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni».

In argomento, si veda pure l'art. 10, 1° e 2° comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che così dispone:

«Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità».

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità».

## ART. 45

Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, né prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se la emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse della Repubblica devono essere preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia (1).

---

(1) Cfr. al riguardo le disposizioni riportate alle note (2) e (3) sub art. 2.

## ART. 46

L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori della Repubblica ...OMISSIS (1)... come pure l'autorizzazione a collocare nella Repubblica titoli esteri di Stato, nonché obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al regio decreto 11 dicembre 1917, n. 1955 (2), sono concesse sentito il parere della Banca d'Italia.

---

(1) L'originario testo dell'articolo faceva riferimento al R.D. 11 settembre 1919, n. 1674, espressamente abrogato dall'art. 16 del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni nella L. 23 luglio 1956, n. 786, in materia valutaria.

(2) Cfr. la nuova disciplina valutaria di cui alla precedente nota.

## **TITOLO VII**

### **DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE**

#### **CAPO I — DELLE FUSIONI**

##### **ART. 47**

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monti di credito su pegno, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La fusione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di credito su pegno di un'altra azienda di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta della Banca d'Italia.

##### **ART. 48**

Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli artt. 2501, 2502, 2503 e 2504 del codice civile o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta della Banca d'Italia. Non può essere ordinata l'iscrizione della deliberazione di fusione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2502 del codice civile, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Gli Istituti di credito di diritto pubblico possono procedere alla incorporazione di altre aziende di credito, con il preventivo nulla osta della Banca d'Italia.

La incorporazione deve essere deliberata dagli organi competenti, in conformità delle relative norme statutarie e regolamentari, osservando, nel caso che l'azienda da incorporare sia costituita sotto forma di società commerciale, le disposizioni del codice civile, fermo il divieto di cui al comma secondo, di

procedere alla trascrizione della deliberazione di incorporazione, ove manchi il nulla osta della Banca d'Italia. La incorporazione deve essere, poi, comunicata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1), ove i due enti hanno la sede legale.

---

(1) L'originario riferimento ai Consigli provinciali delle corporazioni è stato sostituito con quello alle Camere di commercio, ai sensi del D.L. Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

## ART. 49

Per le aziende di credito di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Province, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 2501 e seguenti del codice civile. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta della Banca d'Italia ...OMISSIS (1)..., la fusione può essere autorizzata mediante decreto del Presidente della Repubblica che approva l'atto di fusione, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nella parte «Disposizioni e Comunicati», in apposita rubrica intestata «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».

Un estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato, a cura degli amministratori, nelle cancellerie dei tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi entro un mese, a cura degli amministratori, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni (2).

La pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni dovrà effettuarsi secondo le norme della legge 18 aprile 1973, n. 256 (3).

L'atto di fusione deve essere comunicato anche alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

La Banca d'Italia potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione.

---

(1) Il testo originario prevedeva l'inciso: «sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli artt. 47 e 48».

Detto parere era di competenza del Comitato tecnico corporativo del credito; venuto meno tale Comitato, tutto l'inciso deve ritenersi caducato.

(2) La disposizione prevedeva anche la pubblicazione nel Foglio degli annunci legali e giudiziari: essa deve considerarsi abrogata per effetto dell'art. 8 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

(3) Normativa che ha sostituito il R.D.L. 2 dicembre 1935, n. 2134, citato nel testo originario. Cfr. anche il D.M. 19 agosto 1974. Per le società cooperative cfr. altresì il D.M. 23 aprile 1977.

## ART. 50

La Banca d'Italia, con suo provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio», nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. La Banca d'Italia nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dalla Banca d'Italia assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1) approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2) nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3) nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento della Banca d'Italia.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27.

## ART. 51

Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, né è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata alla Banca d'Italia, la quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perché sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

## ART. 52

...OMISSIS (1)...

La gestione e le cauzioni delle esattorie, delle tesorerie e ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obbli-

ghi relativi all'azienda risultante dalla fusione...OMISSIS (2)... L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonché le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

---

(1) Si omette l'originario testo del 1° comma, il quale conteneva una previsione di benefici fiscali che deve ritenersi superata per effetto dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Si riporta comunque il comma omissis nel testo:

«Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10».

(2) Deve ritenersi superato, per effetto dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il periodo omissis, del seguente tenore: «Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10».

### ART. 53

Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di sedi o filiali, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

### ART. 54

In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione della Banca d'Italia, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (rubrica «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni, salvo rivalsa dell'azienda di credito subentrante verso quella cui si è sostituita per i crediti non risultanti dalla situazione di trapasso.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di cui al primo comma, produce gli effetti della intimazione prevista dall'art. 1264 del codice civile.

Le gestioni e le cauzioni di esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle esattorie, ricevitorie e tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata alla Banca d'Italia nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, indicata nel primo comma del presente articolo, la Banca d'Italia stessa può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare riso-

luto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di un'azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione della Banca d'Italia per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo è ridotto alla metà.

## ART. 55

...OMISSIS (1)...

---

(1) *Le disposizioni fiscali previste nell'articolo devono ritenersi abrogate per effetto dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.*

*L'originario testo così disponeva:*

*«Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.*

*Ad eguale tassa è soggetto il trapasso per cessione, rilievo od acquisto delle attività e delle passività di una azienda di credito in liquidazione da parte di altra azienda, quando esso avvenga con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente».*

## ART. 56

Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nella Repubblica deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia...OMISSIS (1)...

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine alla iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto...OMISSIS (2)...

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze...OMISSIS (3)...

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico (4), i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare

giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

...OMISSIS (5) (6)...

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

---

(1) La seconda parte del comma riguardava le cartelle fondiarie; essa è da ritenersi superata in relazione alla previsione dell'art. 20 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.

La originaria formulazione della disposizione era la seguente:

«Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse».

(2) Ulteriori formalità, previste dal testo originario, devono ritenersi superate in relazione alle previsioni degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.

Il testo originario così disponeva:

«...e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646».

(3) Ulteriori formalità, previste dal testo originario, devono ritenersi superate in relazione alla previsione dell'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.

Il testo originario così disponeva:

«...e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi delle facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario».

(4) R.D. 16 luglio 1905, n. 646. Cfr. nota (2).

(5) Nel testo originario uno specifico comma riguardava la costituzione in dote del fondo ipotecato; esso deve intendersi abrogato in relazione al disposto dell'art. 166 bis del codice civile introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, secondo cui ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote è nulla.

(6) Due ulteriori comma prevedevano benefici fiscali; essi devono intendersi abrogati in relazione al combinato disposto degli artt. 42, 17 e 18 del D.P.R. 29 novembre 1973, n. 601.

Il testo così disponeva:

«Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa né alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione».

## CAPO II – DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

### ART. 57 (1)

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

- a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;
- b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;
- c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende.

Nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa (2), lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 2365 del codice civile.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario della Banca d'Italia, che assume il nome di «commissario provvisorio», a ciò designato dal Governatore della Banca d'Italia. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonché quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può essere altresì richiesta alla Banca d'Italia dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso la Banca d'Italia provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dalla Banca d'Italia competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

---

(1) Gli artt. 57 e ss. della legge bancaria sono richiamati dall'art. 8, u.c., della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente l'amministrazione straordinaria e la liquidazione delle società di gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare.

(2) Cfr. art. 1, 2° comma, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, riportato alla nota (2) sub art. 28.

### ART. 58

Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Governatore della Banca d'Italia:

- a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dalla Banca d'Italia specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia di cui al presente articolo, nonché il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».

Per i provvedimenti concernenti società, copia della Gazzetta Ufficiale sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel registro delle imprese ed alla comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo ove la Società ha sede.

Quando il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57 l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal Governatore della Banca d'Italia stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, la Banca d'Italia, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per un periodo massimo di un anno, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dalla Banca d'Italia e sono a carico delle aziende.

#### **ART. 59**

Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. I commissari, peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le dette assemblee.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

#### **ART. 60**

Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a dare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato della Banca d'Italia per la gestione provvisoria.

## **ART. 61**

Sono attribuite ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

La Banca d'Italia con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

## **ART. 62**

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne alla Banca d'Italia.

## **ART. 63**

Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza ed in base ad autorizzazione della Banca d'Italia, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile – eventualmente – con le stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione della Banca d'Italia, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dalla Banca d'Italia.

#### **ART. 64**

I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso della Banca d'Italia. In ogni caso la Banca d'Italia curerà che della fine della gestione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono alla Banca d'Italia.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione alla Banca d'Italia e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perché siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni alla Banca d'Italia alla quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza l'autorizzazione della Banca d'Italia.

#### **ART. 65**

I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonché agli altri Monti di credito su pegno e di Casse rurali ed artigiane le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi della amministrazione ordinaria di tali istituti.

## ART. 66

Senza pregiudizio di quanto stabilito nei precedenti articoli, il Governatore della Banca d'Italia, nei casi indicati nel comma 1° dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario della Banca d'Italia, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1° dell'art. 57, il funzionario della Banca d'Italia è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4° dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario della Banca d'Italia fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64 comma 5°, 6° e 7°.

Il comma 7° si applica altresì nei riguardi del funzionario della Banca d'Italia indicato nell'art. 57.

## CAPO III – DELLA LIQUIDAZIONE

### ART. 67 (1)

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio su proposta della Banca d'Italia può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

*a)* quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

*b)* su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma 1°.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta, qualora ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, pure quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie, anche in seguito alla conclusione di un concordato. Pure i commissari straordinari ed i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione regolata dal presente capo, la quale può altresì essere disposta, anche d'ufficio, in luogo della liquidazione secondo le norme ordinarie, allo scopo di rendere la liquidazione stessa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dal presente capo.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 42, 43 e 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (2). In tal caso i poteri del

commissario nominato dalla Banca d'Italia si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori (3).

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nei comma terzo e quarto dell'art. 58, il Governatore della Banca d'Italia nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dalla Banca d'Italia e sono a carico delle aziende.

---

(1) Cfr. nota (1) sub art. 57.

(2) A tali norme vanno aggiunte le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47 della medesima legge fallimentare, secondo il disposto degli artt. 194 cpv. e 200 della stessa.

(3) Si veda anche l'art. 200, 1° comma, della legge fallimentare.

## ART. 68

...OMISSIS (1)...

---

(1) La norma deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 194 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nelle parti in cui sia incompatibile con gli artt. 202 e 203 della legge fallimentare medesima che si riportano:

### Art. 202

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza — Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore, o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'articolo 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

### Art. 203

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza — Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, le disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. Si applicano, inoltre, nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza, le disposizioni degli articoli 216 a 219 e 223 a 225.

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.

Si trascrive comunque il testo originario dell'art. 68 l.b.:

«Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata ad un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

*La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 Codice di commercio e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.*

*La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare; a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.*

*Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale.*

*La data dell'affissione sarà pubblicata nel Bollettino degli annunci legali.*

*L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78».*

## ART. 69

...OMISSIS (1)...

---

**(1)** *La norma deve considerarsi abrogata, ai sensi dell'art. 194 della legge fallimentare, in quanto incompatibile con gli artt. 195, che si riporta, e 203 della stessa legge fallimentare, riportato alla nota (1) sub art. 68:*

### Art. 195

*Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa — Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.*

*Prima di provvedere, il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.*

*La sentenza è comunicata, entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perchè disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.*

*Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.*

*Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.*

*Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 22.*

*Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione di insolvenza a norma di questo articolo quando, nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei Titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.*

*Si trascrive comunque il testo originario dell'art. 69 l.b.:*

*«Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.*

*Il tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione».*

## ART. 70

...OMISSIS (1)...

Dalla stessa data (2) nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

...OMISSIS (1)...

(1) Il primo e l'ultimo comma del testo originario devono ritenersi superati, ai sensi dell'art. 194 della legge fallimentare, dall'art. 201 della legge fallimentare stessa, che si riporta:

Art. 201

*Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti – Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezione II e Sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.*

*Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.*

*L'originaria formulazione dei due comma dell'art. 70 l.b. era la seguente:*

*«Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 del Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata ed atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione. Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione».*

*«Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa».*

*Va peraltro sottolineato che l'inciso «salvo il disposto dell'art. 80» di cui al 1° comma del testo originario dell'art. 70, resta in vigore quale integrazione del disposto dell'art. 212 legge fallimentare.*

(2) Data del decreto di messa in liquidazione (arg. ex art. 201 legge fallimentare).

## ART. 71

I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive della Banca d'Italia e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più dei suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati della Banca d'Italia.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto d'autorità e con l'assistenza di un notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale situazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

## ART. 72

I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una so-

cietà in nome collettivo o in accomandita. Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

La Banca d'Italia può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti essa sia sentita preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dalla Banca d'Italia li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione della Banca d'Italia.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### ART. 73

Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione (1).

...OMISSIS (2)...

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

---

(1) L'ultima parte del 1° comma originario deve ritenersi abrogata per effetto dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; si riporta comunque il testo omissis:

«...la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente».

(2) Gli originari 2°, 3° e 4° comma si omettono nel testo in quanto devono ritenersi abrogati, ai sensi dell'art. 194 l.f., dall'art. 211 della legge stessa. Si riporta comunque il testo originario della legge nonché quello dell'art. 211 della legge fallimentare:

«I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti fra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del codice civile.

Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale della azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il

quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto ad impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio, mediante lettera raccomandata».

#### Art. 211

*Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci* — Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano, per il rimanente, le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.

### ART. 74

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere in seguito ad autorizzazione della Banca d'Italia, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, né sottoporre ad ipoteca i beni suddetti (1).

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione sono divenuti efficaci.

...OMISSIS (2)...

---

(1) Si omette nel testo l'ultimo periodo del 1° comma in quanto la disposizione deve ritenersi abrogata per effetto dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si riporta comunque il testo omissso:

«La trascrizione ha luogo gratuitamente».

(2) Si omette nel testo il 4° comma originario, in quanto la norma deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 194 l.f., dall'art. 203 della legge fallimentare medesima. Si riporta comunque il testo omissso, mentre per l'art. 203 si rinvia alla nota (1) sub art. 68:

«Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data di cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati e le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio suindicato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito».

### ART. 75

I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione della Banca d'Italia, conti-

nuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione della Banca d'Italia, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione della Banca d'Italia.

#### ART. 76 (1)

Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dalla Banca d'Italia a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 75 e 79 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80.

---

(1) Cfr. anche gli artt. 207 e 208 l. f., riportati alla nota (1) sub art. 77.

#### ART. 77 (1)

I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indi-

cando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del presente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

---

(1) Cfr. anche gli artt. 207 e 208 l. f. che si riportano:

*Art. 207*

*Comunicazione ai creditori e ai terzi. — Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione si intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.*

*Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.*

*Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.*

*Art. 208*

*Domande dei creditori e dei terzi. — I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.*

## **ART. 78 (1)**

I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal tribunale o disposte dalla Banca d'Italia.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perché se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77.

---

(1) *La norma, ai sensi dell'art. 209 l.f., trova applicazione soltanto in materia di accertamento dei crediti chirografari. Si riporta l'art. 209 della legge fallimentare:*

*«Formazione dello stato passivo – Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia, con raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro la cui pretesa non sia, in tutto o in parte, ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.*

*Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93 (cfr. Corte Cost. 2 dicembre 1980, n. 155).*

*Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.*

*Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito».*

## ART. 79 (1)

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni né minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso la Banca d'Italia le variazioni dell'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77.

---

(1) *La norma, ai sensi dell'art. 209 l.f., trova applicazione soltanto in materia di accertamento dei crediti chirografari (cfr. il testo dell'art. 209, riportato alla nota (1) sub art. 78).*

## **ART. 80**

I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentato le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'articolo 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

## **ART. 81**

Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione della Banca d'Italia, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo le norme da approvarsi dalla Banca d'Italia.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

## **ART. 82 (1)**

Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già ma-

turati, nonché i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella Gazzetta Ufficiale e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del tribunale per esservi conservato per dieci anni (2).

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

---

(1) Cfr. gli artt. 194 e 213 della legge fallimentare. Quest'ultima disposizione si riporta qui di seguito:

«Chiusura della liquidazione — Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali che siano designati dalla autorità che vigila sulla liquidazione.

Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che, nel termine di venti giorni, possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117 e, se del caso, degli articoli 2456 e 2457 del codice civile».

(2) L'originario termine di cinque anni deve intendersi così sostituito ai sensi dell'art. 2457 c.c., richiamato dall'art. 213 l. f., norma quest'ultima di applicazione cogente ai sensi dell'art. 194, cpv., l. f. (cfr. nota precedente).

## ART. 83

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione della Banca d'Italia, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie (1).

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone, anche autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

...OMISSIS (2)...

---

(1) Si omette l'ultima parte del 1° comma, che così recitava:

*«...per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995». La legge 10 luglio 1930, n. 995, risulta infatti abrogata per effetto dell'emanazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).*

**(2)** *Si omette nel testo l'ultimo comma, in quanto la disposizione deve ritenersi abrogata per effetto dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.*

*Si riporta comunque il testo omissis:*

*«Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10. Alla stessa tassa fissa di registro e ipotecaria sono soggetti gli atti di trapasso di beni, attività o passività che la azienda concordataria effettui a favore del garante in relazione agli obblighi da questo assunti».*

## **ART. 84**

Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dalla Banca d'Italia.

Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata alla Banca d'Italia, la quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dalla Banca d'Italia, che deve essere depositato in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di 15 giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

## **ART. 85**

Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

## **ART. 86**

L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive della Banca d'Italia e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

#### **ART. 86 bis**

Se un'azienda di credito si trovi in stato di liquidazione secondo le norme ordinarie, anche a seguito della conclusione di un concordato, e la relativa procedura non si svolga con regolarità ovvero con speditezza, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può disporre sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza. Il decreto di sostituzione dei liquidatori è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, quando riguardi una società, si osserva il disposto dell'art. 58, comma 4°.

Il decreto di sostituzione non importa mutamento della procedura di liquidazione alla quale l'azienda sia sottoposta.

Le precedenti disposizioni non pregiudicano quanto è stabilito nell'art. 67, qualora ricorrano le condizioni ivi prevedute; esse si applicano anche alle Casse rurali ed artigiane e sostituiscono per queste ultime le norme contenute nell'art. 27 del testo unico approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI PENALI

#### ART. 87 (1)

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) da L. 100.000 a L. 10.000.000 (2) per il mancato invio nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi alla Banca d'Italia e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli artt. 31, 37 e 42 (3) (4);

b) da L. 4.000 (5) a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che la Banca d'Italia ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60 (6).

Per ogni altra infrazione alle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria da L. 4.000 (5) a L. 10.000 (7).

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

---

(1) L'intero procedimento di cui agli artt. 87 e segg. deve essere integrato in modo da conformarsi ai principi generali fissati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative.

(2) L'importo è stato così elevato dall'art. 3, comma 2°, della legge 17 aprile 1986, n. 114, (cfr. successiva nota (4)).

(3) In tema di omesse comunicazioni agli organi di vigilanza, cfr. art. 11 L. 4 giugno 1985, n. 281 (che prevede, peraltro, sanzioni penali):

«L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a 30 giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a 30 giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni».

Cfr. anche gli articoli 9 e 10 legge n. 281/1985, riportati alle note (3) sub art. 30 e (2) sub art. 31.

(4) Per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, riportato alla nota (3) sub art. 31, nonché per la falsità delle comunicazioni alla Banca d'Italia, cfr., rispettivamente, gli artt. 3 e 4 della medesima legge, che di seguito si riportano:

Art. 3

(Inottemperanza agli obblighi di comunicazione)

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'ar-

articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

3. La Banca d'Italia, allorché accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

#### Art. 4

*(Falsità nelle comunicazioni)*

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

(5) Nel testo originario non era previsto l'ammontare minimo della sanzione, che deve ritenersi introdotto, come indicato, ai sensi dell'art. 114, 2° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(6) Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 giugno 1973, n. 349, sui protesti cambiari, la sanzione suddetta è applicabile alle aziende di credito per l'inosservanza delle norme contenute nella legge medesima.

(7) L'importo originario, fissato nel massimo di L. 5.000 deve intendersi modificato, come indicato nel testo, ai sensi dell'art. 114, 2° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### ART. 88

Sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 4.000 (1) a L. 10.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo della Banca d'Italia ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

---

(1) Nel testo originario non era previsto l'ammontare minimo della sanzione pecuniaria, che deve ritenersi introdotto, come indicato, ai sensi dell'art. 114, 2° comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

### ART. 89

Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

### ART. 90

Il Governatore della Banca d'Italia, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infra-

zioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro del tesoro (1) sulla base dei fatti esposti nella relazione della Banca d'Italia, quando ne sia autorizzato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (2), ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato alla Banca d'Italia nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. La Banca d'Italia trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato (3).

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello alla Banca d'Italia, per l'esecuzione.

---

(1) *L'originaria competenza del Ministro per le finanze è stata devoluta al Ministro del tesoro dall'art. 8 del D.L.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202.*

(2) *La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con sentenza n. 60 del 3 aprile 1969.*

(3) *Ai sensi dell'art. 23, u.c., della legge 24 novembre 1981, n. 689, il decreto della Corte d'appello di Roma deve ritenersi ricorribile per cassazione. Nel testo originario, invece, il decreto era definito «non soggetto ad alcun gravame».*

## ART. 91

Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il Governatore della Banca d'Italia ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto d'impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che la Banca d'Italia dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'art. 2119 c.c. (1).

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente a norma delle leggi vigenti.

---

(1) *L'originario testo faceva riferimento all'art. 9, 2° comma, del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, che deve ritenersi sostituito dall'art. 2119 c.c.; cfr. anche le successive disposizioni sui licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e alla legge 20 maggio 1970, n. 300.*

#### ART. 92

Le disposizioni penali in materia di società contenute nel titolo XI libro V del codice civile (1), sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'art. 41 (2), benché non costituiti nelle forme previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

---

(1) Il testo originario della norma faceva riferimento alle disposizioni penali della L. 4 giugno 1931, n. 660, successivamente trasfuse nel titolo XI del libro V del codice civile. In tale titolo sono peraltro contemplate ulteriori ipotesi criminose non previste nella legge del 1931.

(2) Cfr. nota (1) sub art. 6.

#### ART. 93

Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 2624 del Codice civile (1) i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 della presente legge.

---

(1) L'originario testo richiamava l'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660 (cfr. nota (1) sub art. 92).

#### ART. 94

L'art. 2622 del codice civile (1) è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII della presente legge ed ai funzionari ed impiegati della Banca d'Italia.

---

(1) L'originario testo richiamava l'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660 (cfr. nota (1) sub art. 92).

#### ART. 95

È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 10.000.000 (1) salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

---

(1) L'originario importo di L. 100.000 deve ritenersi così aumentato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché degli artt. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 24 del codice penale.

#### ART. 96

Chiunque svolga l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dalla

Banca d'Italia o contravvenga al disposto del terzo comma dell'art. 2 è punito con una pena pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 (1).

Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite (2), vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne faranno denuncia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del precedente comma.

---

(1) Il testo originario prevedeva una ammenda da L. 10.000 a L. 100.000. L'ammenda è stata trasformata in pena pecuniaria dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. La legge 24 novembre 1981, n. 689, ha portato la misura della pena agli importi indicati (art. 114, 1° comma). Si vedano anche gli articoli 17 e 32 della stessa legge n. 689/81.

(2) Viene omissis l'originario riferimento ai funzionari delegati «dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione», nonché il richiamo al «D.M. 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise», in quanto lo stesso è stato abrogato dal D.M. 6 giugno 1956. Avuto riguardo alla vigente disciplina in materia valutaria, vengono in considerazione il R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794, il D.L.Lgt. 17 maggio 1945, n. 331, la legge 30 aprile 1976, n. 159, e il D.M. 11 novembre 1976 (in G.U. n. 309/76). Il secondo comma dell'art. 96 può pertanto ritenersi attualmente applicabile ai funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi e della Banca d'Italia, agli ufficiali e sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

## ART. 97

La denuncia all'autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95 (1) potrà essere fatta tanto dalla Banca d'Italia quanto dalle aziende interessate.

---

(1) L'originario riferimento anche all'art. 96 è stato omissis per l'avvenuta depenalizzazione; si veda al riguardo la nota (1) sub art. 96.

## ART. 98

Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 99

I mutui a favore dei Comuni, delle Province, delle Associazioni sindacali e degli Istituti e delle Aziende collaterali dei predetti Enti, possono essere effettuati, in quanto siano previsti dai rispettivi statuti, dagli Istituti di credito di diritto pubblico, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria ed, in casi eccezionali, previo benestare della Banca d'Italia, anche dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 5 della presente legge.

Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'art. 5 (1).

Deve però essere sentito il preventivo parere della Banca d'Italia per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli Enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta province della Repubblica.

In casi speciali, i servizi di cassa dei Comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi con l'autorizzazione del Comitato regionale di controllo (2), previo benestare della Banca d'Italia.

Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattorie, senza il preventivo benestare della Banca d'Italia. Il tasso d'interesse per le anticipazioni di cui all'art. 70 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni (3), non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, comma primo, lettera *b*) della presente legge.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonché in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale.

Alla scadenza dei contratti in corso ovvero, qualora non sia prevista alcuna scadenza, entro il 30 giugno 1941, il conferimento dei servizi bancari preveduti nel comma terzo sarà effettuato con l'osservanza della disposizione del comma medesimo.

---

(1) Cfr. la L. 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici ed il D.M. 26 luglio 1985 (in G.U. 31 luglio 1985, n. 179).

(2) *Il testo originario prevedeva l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, le cui competenze sono state trasferite al Comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 60 della L. 10 febbraio 1953, n. 62.*

(3) *Cfr. la L. 5 febbraio 1968, n. 87, ed il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603. Il testo originario faceva riferimento all'art. 5 del R.D.L. 14 febbraio 1927, n. 125, successivamente abrogato.*

#### **ART. 100**

Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

#### **ART. 101**

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nella presente legge, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni della legge stessa.

#### **ART. 102**

L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 635 del codice di procedura civile, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale, nonché alle Casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire.

#### **ART. 103**

Il riconoscimento, quali «Banche di diritto pubblico», della «Banca commerciale Italiana», società anonima con sede sociale in Milano, del «Credito Italiano», società anonima con sede sociale in Genova e del «Banco di Roma» società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del R. decreto 12 marzo 1936, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come «Banche di interesse nazionale», a norma della presente legge.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di «Banche di diritto pubblico» si considerano da esse compiuti nella qualità di «Banche di interesse nazionale». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

## ART. 104

... OMISSIS (1)...

---

(1) *La norma — mai attuata — così disponeva:*

«Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione della presente legge, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100».

*Cfr. anche l'art. 7 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, che si riporta:*

«Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale, sarà provveduto alla raccolta, in testo unico, delle disposizioni riguardanti la materia della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia».

## ART. 105

Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale Bollettino della Banca d'Italia — Vigilanza sulle aziende di credito nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse di commercio (1), le emissioni di valori mobiliari e, in genere ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio», possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel Bollettino suddetto.

...OMISSIS (1)...

---

*L'ultimo comma — mai attuato — così disponeva:*

«L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 43 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con decreto Reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100».

*Cfr. anche nota (1) sub art. 43.*

**ELENCO CRONOLOGICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  
RIPORTATE NELLE NOTE**

- R.D.L. 4 settembre 1919 n. 1620  
sub art. 28
- R.D.L. 7 ottobre 1923 n. 2283  
artt. 9, 10 e 11 sub art. 36
- R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)  
art. 195 sub art. 69  
art. 201 sub art. 70  
artt. 202 e 203 sub art. 68  
artt. 207 e 208 sub art. 77  
art. 209 sub art. 78  
art. 211 sub art. 73  
art. 213 sub art. 82
- D.L.C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691  
artt. 1 e 2 sub art. 12  
art. 3 sub art. 17  
artt. 4 e 6 sub art. 14  
art. 5 sub art. 22  
art. 7 sub art. 104
- L. 12 dicembre 1962 n. 1715  
sub art. 22
- D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1655  
sub art. 26
- D.P.R. 30 marzo 1968 n. 626  
art. 1 sub art. 13
- D.L. 13 agosto 1975 n. 376  
art. 11 sub art. 44
- L. 30 aprile 1976 n. 159  
art. 3, 2° comma, sub art. 10
- L. 10 febbraio 1981 n. 23  
art. 10, 1° e 2° comma, sub art. 44  
art. 14 sub art. 6
- L. 23 marzo 1983 n. 77  
artt. 11 e 14 sub art. 2

- L. 4 giugno 1985 n. 281
  - art. 9 sub art. 30
  - art. 10 sub art. 31
  - art. 11 sub art. 87
  - art. 21 sub art. 2
  
- D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350
  - art. 1, 1° comma, sub art. 1
  - artt. 1, 2° e 3° comma, 8, 9, 10, 13, 1° comma, 14 e 15 sub art. 28
  - artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13, 2° comma, sub art. 9
  - art. 11 sub art. 34
  - art. 12 sub art. 10
  
- L. 1 marzo 1986 n. 64
  - art. 8 sub art. 32
  
- L. 17 aprile 1986 n. 114
  - art. 1 sub art. 31
  - art. 2 sub art. 10
  - artt. 3 e 4 sub art. 87

## APPENDICE



**REGIO DECRETO 4 settembre 1919, n. 1620, che subordina l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia all'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro (in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 16 settembre 1919).**

Vittorio Emanuele III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

In virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia è subordinato al conseguimento della relativa autorizzazione da parte del ministro del tesoro.

Le Banche straniere, che domandino tale autorizzazione, dovranno unire alla loro domanda l'atto costitutivo e lo statuto ed indicare l'ammontare del capitale che intendono assegnare alla speciale gestione nel territorio del Regno e le persone che dirigeranno ed amministreranno tali sedi e succursali.

Le eventuali variazioni, che avvenissero successivamente al conseguimento della chiesta licenza, dovranno parimenti essere comunicate al ministro del tesoro.

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà data con decreto del ministro del tesoro, il quale provvederà con decisione insindacabile, d'intesa con i ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e lavoro.

Fra gli elementi, che il ministro del tesoro terrà presenti nel decidere intorno alla detta autorizzazione, sarà il trattamento fatto dalla legislazione dello stato, cui appartiene la Banca che chiede l'autorizzazione stessa, agli Istituti italiani che nel territorio di quello Stato intendessero di esercitare la loro attività.

Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni alle quali la concessione sia subordinata, e la cui inosservanza potrà portare la decadenza della concessione medesima.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di autorizzazione, la Banca estera dovrà ottemperare alle prescrizioni degli articoli 230, 231 e 232 del Codice di commercio e provvedere alla registrazione del suo atto costitutivo.

Art. 4.

Per la gestione nel territorio del Regno la Banca dovrà redigere un bilancio separato, da cui risulti anche il capitale destinato alle operazioni nello Stato e quello effettivamente impiegato.

Art. 5.

Le Banche estere che alla data del presente decreto hanno stabilite succursali nel Regno, non dovranno chiedere speciale autorizzazione per continuare la loro gestione.

A dette Banche, però, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 4.

\* \* \*

**REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1926, n. 1511. — Provvedimenti per la tutela del risparmio (in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1926).**

Vittorio Emanuele III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Veduto il R. decreto-legge 5 maggio 1926, n. 812;  
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti per gli enti che raccolgano depositi;

Udito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le società ed altri enti esercenti il credito e le ditte bancarie in genere, sia nazionali che straniere, le quali raccolgano depositi, sono soggette, oltre che alle norme del Codice di commercio, alle disposizioni del presente decreto.

Tali società, enti e ditte sono iscritte in apposito albo presso il Ministero delle finanze, che ne darà comunicazione al Ministero dell'economia nazionale e all'Istituto di emissione.

Art. 2.

Le società, enti e ditte di che all'art. 1, non possono iniziare le operazioni, nè aprire sedi o filiali nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuta autorizzazione con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere dell'Istituto di emissione.

Le società, gli enti e le ditte, che già funzionano alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono denunciare la propria esistenza al Ministero delle finanze con le norme e modalità stabilite nel regolamento.

Art. 3.

Con effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso alla entrata in vigore del presente decreto le società, enti e ditte in esso contemplate, debbono prelevare annualmente dagli utili non meno di un decimo da destinare alla riserva ordinaria, sino a che questa abbia raggiunto il quaranta per cento del capitale.

Per le quote, eccedenti il ventesimo dell'utile, che abbiano la predetta destinazione, l'imposta di ricchezza mobile è applicabile con aliquota ridotta a metà.

Art. 4.

E' obbligatoria la comunicazione delle situazioni periodiche e dei bilanci annuali all'Istituto di emissione, nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Art. 5.

Sulla osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle che saranno contemplate nel relativo regolamento, vigila l'Istituto di emissione. Esso disporrà, di tempo in tempo, ispezioni, delegandovi funzionari tecnici, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali e vincolati al segreto di ufficio.

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare il regolamento per la esecuzione del presente decreto e di determinare, altresì, col regolamento stesso:

a) l'ammontare del capitale minimo necessario per le nuove aziende che intendano raccogliere depositi, tenuto conto dell'ambito della loro azione e delle loro caratteristiche fra gli istituti od enti esercenti il credito;

b) la proporzione tra il patrimonio netto (capitale versato e riserve) e l'ammontare dei depositi;

c) le altre norme correlative ai fini della difesa del risparmio, ivi comprese quelle concernenti la misura dei rischi;

d) le norme transitorie per le società, enti e ditte già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, che non si trovino nelle condizioni previste dal predetto regolamento;

e) le penalità da comminarsi in confronto dei trasgressori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

\* \* \*

**REGIO DECRETO—LEGGE 6 novembre 1926, n. 1830. — Norme regolamentari per la tutela del risparmio (in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1926).**

Vittorio Emanuele III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Veduto il R. decreto—legge 7 settembre 1926, n. 1511;  
Ritenuta l'urgente necessità di emanare il regolamento di cui all'art. 6 del decreto—legge predetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Le disposizioni del R. decreto—legge 7 settembre 1926, n. 1511, e quelle del presente regolamento si applicano alle società, enti e ditte bancarie indicate nel decreto stesso, qui designate con la denominazione generica di "aziende di credito", in quanto le aziende stesse raccolgano depositi.

Le predette disposizioni non si applicano nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, le quali accettino in deposito, per funzione accessoria della loro attività, somme di spettanza dei loro amministratori o del dipendente personale impiegatizio ed operaio o ricevano, eventualmente, depositi in conto corrente per conto di terzi.

**Art. 2.**

Per le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli Istituti di credito agrario e gli altri enti che, per leggi speciali, operano sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti.

E' tuttavia obbligatoria per gli enti anzidetti anche l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, per quanto concerne:

a) la costituzione di nuovi enti, la fusione di più enti fra loro e la istituzione di nuove filiali, nel senso che la relativa autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere dell'Istituto di emissione;

b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze;

c) la misura del fido che può essere concesso ad uno stesso obbligato e la riduzione delle eventuali eccedenze, a norma dell'art. 16 del presente regolamento;

d) la comunicazione delle situazioni periodiche e del bilancio annuale all'Istituto di emissione, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Per l'inosservanza delle norme dettate in questo articolo, sono applicabili le sanzioni contemplate dall'art. 19 del presente regolamento. La relativa applicazione è riservata al Ministero dell'economia nazionale.

Per le Casse di risparmio ordinarie, di nuova istituzione, il limite minimo fissato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3<sup>a</sup>, per il primo fondo di dotazione, è elevato a L. 1.000.000.

**Art. 3.**

Le aziende di credito, gestite da società cooperative a responsabilità illimitata (Casse rurali), sono soggette alle norme del presente regolamento, solo per quanto concerne:

a) la costituzione di nuove aziende;

b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze;

c) la compilazione e la comunicazione del bilancio, a norma dell'art. 13;

d) l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione.

Esse debbono destinare i nove decimi degli utili annuali alla formazione di un fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto il decimo dell'ammontare dei depositi.

**Art. 4.**

Le aziende di credito che s'intenda di creare dopo la data di pubblicazione del presente decreto, debbono costituirsi con un capitale minimo versato di:

L. 50.000.000, se si tratta di società per azioni di credito ordinario, che esplichino una attività diffusa in più regioni;

L. 10.000.000, per le società predette, che esplichino un'attività regionale;

L. 5.000.000, per le medesime società, che esplichino un'attività provinciale;

L. 300.000, se si tratti di società cooperative di credito a responsabilità limitata (Banche popolari) che esplichino la loro attività nell'ambito di una sola Provincia. In caso di più larga espansione, tali società dovranno uniformarsi a quanto è prescritto per le società di credito ordinario.

Per le ditte bancarie, che appartengano a persone singole o che si costituiscano in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, si applicano le stesse norme dettate per le società di credito ordinario.

#### Art. 5.

Le aziende di credito, che intendano iniziare la propria attività nel Regno o nelle Colonie, debbono richiedere l'autorizzazione del Ministro per le finanze con istanza che deve essere presentata al direttore della filiale dell'Istituto di emissione, nel capoluogo della Provincia nel cui territorio l'azienda intende fissare la sua sede centrale.

Nella domanda debbono essere indicati gli estremi seguenti:

a) la denominazione dell'azienda;

b) la forma sotto la quale intende sorgere;

c) la specie di attività bancaria che si propone di esplicare;

d) l'ammontare del capitale;

e) la sede centrale e quella delle eventuali filiali.

Alle aziende di credito estere, le quali intendano istituire un proprio stabilimento nel Regno o nelle Colonie, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620, e 20 febbraio 1921, n. 483, in quanto non siano in contraddizione con quelle contenute nel R. decreto—legge 7 settembre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento, con facoltà al Ministro per le finanze di imporre la prestazione di una cauzione, in correlazione alla entità delle operazioni che le predette aziende compiono nel Regno o nelle Colonie.

#### Art. 6.

Le aziende di credito, che intendano fondersi fra loro, non possono procedervi senza autorizzazione del Ministro per le finanze.

Questa autorizzazione deve essere chiesta con domanda motivata da presentarsi per il tramite dell'Istituto di emissione, a norma del precedente art. 5, e deve contenere gli estremi seguenti:

a) la denominazione dell'azienda che intende incorporare altre aziende di credito e alla quale incombe l'obbligo della domanda;

b) la denominazione dell'azienda o delle aziende che saranno incorporate e che verranno pertanto a cessare;

c) la denominazione dell'azienda risultante, per il caso che la denominazione originaria venga a mutare per effetto della fusione.

#### Art. 7.

Il Ministro per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, si pronuncerà, in via preventiva, su l'accoglimento delle istanze di che ai precedenti articoli 5 e 6, prescrivendo le condizioni che le aziende dovranno osservare per ottenere il decreto di riconoscimento o di autorizzazione di che al successivo art. 8.

#### Art. 8.

Quando le aziende di credito abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al precedente art. 7, presenteranno la relativa documentazione al Ministro per le finanze, il quale, accertatane la regolarità, emetterà, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, il decreto di riconoscimento della nuova azienda, o di autorizzazione alla fusione di più aziende esistenti.

#### Art. 9.

L'apertura di nuove filiali, tanto nel Regno quanto in Colonia o all'estero, da parte di aziende di credito nazionali è subordinata all'autorizzazione del Ministro per le finanze, da promuoversi con domanda motivata, presentata sempre per il tramite dell'Istituto di emissione a norma del precedente art. 5.

Le aziende di credito straniere, già funzionanti nel Regno o nelle Colonie, sono egualmente tenute a domandare, con identico procedimento, l'autorizzazione del Ministro per le finanze per la eventuale istituzione di nuove filiali.

Il Ministro per le finanze, sentito l'Istituto di emissione, ove riconosca la utilità e la convenienza di accordare l'autorizzazione, emette il relativo decreto, di concerto col Ministro per l'eco-

nomia nazionale, e, nel caso di filiali di aziende straniere, anche di concerto col Ministro per gli affari esteri.

#### Art. 10.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un albo, nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende di credito che raccolgano depositi.

Questo albo, da aggiornarsi annualmente, deve contenere per ogni singola azienda:

- a) la denominazione;
- b) la forma di costituzione;
- c) gli estremi dell'atto costitutivo e la data di fondazione;
- d) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- e) la sede centrale e quella delle filiali;
- f) la data di apertura, in quanto si tratti di sedi o di filiali istituite od aperte dopo la entrata in vigore del R. decreto - legge 7 settembre 1926, n. 1511.

#### Art. 11.

Ai fini della iscrizione nell'albo di che all'articolo precedente, le aziende di credito, attualmente in esercizio, faranno pervenire direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro), entro il termine di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione in carta libera dalla quale risultino tutti gli estremi che l'albo deve contenere.

La iscrizione nell'albo, delle aziende già in esercizio, ha gli stessi effetti del decreto di riconoscimento ad operare, prescritto, per le nuove aziende, dal precedente art. 8.

#### Art. 12.

Le situazioni prescritte dall'art. 177 del Codice di commercio, per le aziende di credito gestite da società per azioni, saranno redatte bimestralmente, anzichè mensilmente.

Una copia delle situazioni stesse sarà trasmessa all'Istituto di emissione dall'azienda di credito, entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre.

#### Art. 13.

Le aziende di credito, obbligate dalla legge vigente alla compilazione del bilancio e del rendiconto annuale, debbono trasmetterne copia, con le relative relazioni, all'Istituto di emissione, entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio stesso.

Le ditte bancarie, costituite da persone singole o sotto forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, le quali non sono attualmente obbligate per legge alla formazione di bilanci e di situazioni periodiche, debbono compilare e comunicare all'Istituto di emissione il solo bilancio annuale, entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura di ogni esercizio.

#### Art. 14.

La presentazione delle situazioni e dei bilanci di che ai precedenti articoli 12 e 13 è fatta al direttore dell'Istituto di emissione del capoluogo di Provincia nel cui territorio le aziende di credito hanno la sede centrale.

#### Art. 15.

Il patrimonio (capitale versato e riserve) delle aziende di credito non può essere inferiore ad un ventesimo dell'importo dei depositi comunque costituiti. L'ammontare di questi depositi, nelle loro diverse forme considerati, deve essere esattamente specificato nelle situazioni periodiche.

Le aziende di credito, le quali abbiano una somma di depositi superiore a venti volte l'ammontare del patrimonio, debbono investire l'eccedenza in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositarsi presso l'Istituto di emissione, o versarla in conto corrente fruttifero presso l'Istituto medesimo, entro il termine di sei mesi dalla constatata eccedenza. E' in facoltà del Ministro per le finanze di concedere, caso per caso, eventuali proroghe, sentito l'Istituto di emissione.

Alle aziende di credito le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non si trovino nelle condizioni volute da questo articolo è accordato il termine di quattro anni, dalla data predetta, per uniformarsi alle condizioni medesime.

#### Art. 16.

Il fido, che può concedersi da una singola azienda di credito ad uno stesso obbligato, non dovrà superare il quinto del capitale versato e delle riserve dell'azienda predetta.

I fidi che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, eccedano il limite suindicato, saranno denunciati dall'azienda di credito, entro tre mesi, al direttore dell'Istituto di emissione del

capoluogo di Provincia nel cui territorio l'azienda medesima ha la sua sede centrale, e saranno regolarizzati entro il termine di anni tre.

E' data facoltà all'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 17.

Le aziende di credito sono obbligate ad esibire ai funzionari dell'Istituto di emissione, cui è deferita la vigilanza prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti dai funzionari stessi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 18.

Quando l'Istituto di emissione rilevi che taluna delle norme contenute nel R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento sia stata violata, ne darà comunicazione al Ministro per le finanze.

Art. 19.

Per la inosservanza delle norme dettate dal R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e dal presente regolamento spetta al Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, all'applicazione di pene pecuniarie, nella seguente misura:

a) da L. 50 a L. 2.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17;

b) dal 0,50 al 2 per cento dell'ammontare della somma cui si riferisce l'inosservanza, per i casi contemplati dagli articoli 15 e 16.

Qualora la violazione delle norme predette rivesta, a giudizio insindacabile del Ministro, carattere di eccezionale gravità, può essere anche disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'azienda.

Contro l'applicazione delle sanzioni contemplate in quest'articolo non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

\* \* \*

**REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375. — Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1936).**

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Vista la legge 10 agosto 1893, n. 449 e il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, il R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, e il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3183;

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106;

Visto il testo unico 25 aprile 1929, n. 967, il R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1298, e il R. decreto 30 novembre 1933, n. 1928;

Visto il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 22 dicembre 1905, n. 592, la legge 15 luglio 1906, n. 441, il R. decreto 8 dicembre 1907, n. 852, la legge 22 dicembre 1907, n. 794, il R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, il decreto-legge Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, la legge 6 luglio 1922, n. 1158, il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923, il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, il R. decreto 17 giugno 1929, n. 1239, il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1096, il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, il R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, il R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, la legge 11 febbraio 1926, n. 255;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, il decreto Ministeriale 19 marzo 1928, il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, il decreto Ministeriale 15 dicembre 1928, il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, il decreto Ministeriale 18 giugno 1928, la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e il decreto Ministeriale 10 maggio 1930;

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, ed i decreti Ministeriali emanati in esecuzione del predetto decreto;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, e il decreto Ministeriale 7 maggio 1929;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e la legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, il decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, la legge 6 giugno 1932, n. 806, il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, e il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1216;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, e il decreto Ministeriale 22 agosto 1935;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, il decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, la legge 15 dicembre 1932, n. 1581, e il decreto Ministeriale 10 agosto 1933;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, e la legge 29 dicembre 1932, n. 1989;

Vista la legge 4 maggio 1898, n. 169, il R. decreto 14 maggio 1899, n. 185, il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e la legge 13 giugno 1935, n. 1236;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, e il R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459;

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, e il R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed inderogabile necessità di provvedere alla unificazione, coordinazione e al perfezionamento delle norme regolanti la disciplina della funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende, enti ed istituti che esercitano il credito nelle varie forme, sia al fine di tutelare il risparmio, sia al fine di coordinare le diverse forme di attività creditizia in armonia con i voti espressi dalla Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### Art. 1.

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

#### Art. 2.

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato "Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito".

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente "Ispettorato".

Le parole "banca", "banco", "cassa di risparmio", "credito", "risparmio" e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggette al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

E' soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

#### Art. 3.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III del presente decreto.

#### Art. 4.

La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito e delle Banche di diritto pubblico sono regolati dal titolo IV del presente decreto.

#### Art. 5.

Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

- a) degli Istituti di credito e delle banche di diritto pubblico di cui all'art. 4;
- b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione;
- c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;
- d) delle Casse di risparmio;
- e) dei Monti di pegni;
- f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V del presente decreto.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito".

#### Art. 6.

Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI del presente decreto.

#### Art. 7.

Per le aziende di credito di cui all'art. 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII del presente decreto.

#### Art. 8.

Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'art. 1 del R. decreto - legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

#### Art. 9.

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed Enti indicati nell'art. 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

I funzionari delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'art. 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti capoversi, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

#### Art. 10.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II.  
COSTITUZIONE DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO  
E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO.

Art. 11.

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato "Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito".

Art. 12.

L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

Art. 13.

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro delle finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza su gli enti che esercitano le funzioni, di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo, provvede l'Ispettorato.

Art. 15.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16.

L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 17.

Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente a Istituti di credito e banche di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico.

Art. 18.

Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'art. 41 sottoposti al controllo a norma del presente decreto, contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal capo dell'Ispettorato.

Art. 19.

I provvedimenti presi dal capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III.  
L'ISTITUTO DI EMISSIONE.

Art. 20.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito e banche di diritto pubblico;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Art. 21.

In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936—XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della banca al 31 dicembre 1935—XIV, nella misura fissa di L. 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936—XIV, sarà costituito, sotto la presidenza del governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'art. 20.

Art. 22.

Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936—XIV.

Art. 23.

A partire dal 1° luglio 1936—XIV, le operazioni di sconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936—XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

Art. 24

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

## TITOLO IV.

### ISTITUTI DI CREDITO E BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO.

#### Art. 25.

Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di diritto pubblico quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni, ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

#### Art. 26.

Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate "Banche di diritto pubblico" dovranno trasformarsi in quote nominative delle quali possono essere proprietari esclusivamente cittadini od enti italiani.

Le azioni delle Società che al termine di due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che le riconosce "Banche di diritto pubblico" non risultino nominative e di proprietà di cittadini od enti italiani saranno rimborsate, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferibile alla data di pubblicazione del decreto suddetto, dall'ente indicato dall'Ispettorato e secondo le modalità fissate dall'Ispettorato stesso.

#### Art. 27.

Gli statuti degli Istituti di credito dichiarati di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936 – XIV.

## TITOLO V.

### DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE.

#### Art. 28.

Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come "sedi e filiali") nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

E' in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

#### Art. 29.

Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

- 1) d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R. decreto – legge 7 settembre 1926, n. 1511;
- 2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

#### Art. 30.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro sei mesi dalla data del presente decreto. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45% dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

#### Art. 31.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

#### Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori delle aziende di credito di dare il loro benestare o di contestare entro un termine stabilito i conti o gli estratti conto ad essi inviati;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

#### Art. 33.

L'Ispettorato ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato stesso.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

#### Art. 34.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

#### Art. 35.

L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedi-

menti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà, in quanto non sia provveduto dai singoli statuti:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

#### Art. 36.

Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10, 11 del R. decreto — legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato R. decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto R. decreto — legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

#### Art. 37.

I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'art. 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni 5, all'Ispettorato.

Le aziende di credito devono tenere aggiornato un libro nel quale siano trascritte tutte le concessioni di fido comunque autorizzate dagli organi competenti, secondo lo statuto o il regolamento: per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmesse in copia all'Ispettorato nel termine di giorni 5 dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritte in apposito libro, da tenersi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 25 del Codice di commercio.

#### Art. 38.

Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse rurali ed agrarie.

#### Art. 39.

L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art. 5 (in appresso tutti denominati "dirigenti"), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione. Tale cauzione potrà costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono o in titoli di Stato in misura non superiore alla metà dei complessivi emolumenti annuali dell'obbligato. La cauzione non potrà svincolarsi prima di due anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3% degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità che verranno determinate dal regolamento, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e da altre leggi.

#### Art. 40.

La disposizione dell'art. 14 del presente decreto, si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito e Banche di diritto pubblico di cui al titolo IV del presente decreto, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti dei pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di banche estere nel Regno, che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

Sono abrogati in quanto non compatibili con le disposizioni del presente decreto, il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, ed il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti in legge 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto regolanti l'attività degli Istituti di credito e Banche di diritto pubblico di cui al titolo IV del presente decreto.

Sono parimenti abrogate in quanto non compatibili con le disposizioni del presente decreto, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

## TITOLO VI.

### DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

#### Art. 41.

Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario.

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli art. 1 e 8 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

#### Art. 42.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'articolo 38.

#### Art. 43.

Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

#### Art. 44.

Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

#### Art. 45.

Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

#### Art. 46.

L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

### TITOLO VII.

#### DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE.

##### CAPO I. — *Delle fusioni.*

#### Art. 47.

La fusione e le incorporazioni riguardanti Casse di risparmio o Monti di pegni si attuano mediante decreto Reale su proposta del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Lo statuto del nuovo ente e le modalità della fusione saranno stabiliti dal Comitato dei Ministri sentita la Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e approvato con decreto del Capo del Governo.

Art. 48.

Le banche di diritto pubblico e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 49.

Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono il loro esercizio in almeno tre Provincie, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nella parte «Disposizioni e Comunicati» in apposita rubrica intestata «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunci legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Art. 50.

L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato» nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una banca di diritto pubblico, lo statuto della banca di diritto pubblico risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27.

Art. 51.

Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente la azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

Art. 52.

Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi alla azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 53.

Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

Art. 54.

In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica «Ispettorato») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 55.

Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 56.

Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla cir-

colazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa né alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

## CAPO II. — *Dell'Amministrazione straordinaria.*

### Art. 57.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può essere chiesto, sempre al fine di dar luogo ai provvedimenti di cui all'art. 58, dalle assemblee dei soci, con deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dal presente R. decreto-legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

### Art. 58.

Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonché il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

Per i provvedimenti concernenti Società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la Società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la Società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'Amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

#### Art. 59.

Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statuari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

#### Art. 60.

Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

#### Art. 61.

Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### Art. 62.

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, lo eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

#### Art. 63.

Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispetto-

rato sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato.

#### Art. 64.

I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sulla attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

#### Art. 65.

I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

### CAPO III. — Della liquidazione.

#### Art. 66.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione allo esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza degli interessati colle forme previste dall'art. 57, lett. c).

La liquidazione regolata dal presente Capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente Capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

#### Art. 67.

Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia qualora la procedura di liquidazione di cui al presente Capo venga applicata a una società, la quale all'atto in cui viene posta in liquidazione, si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al Procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data della affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunci legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 75.

#### Art. 68.

Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 67 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

#### Art. 69.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 77; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 74 e 75.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

#### Art. 70.

I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 66.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza

di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

#### Art. 71.

I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 72.

I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

#### Art. 73.

Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata ai commissari di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803, 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 77.

#### Art. 74.

I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle

somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella Cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ad alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

#### Art. 75.

I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 74.

#### Art. 76.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni né minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 74.

#### Art. 77.

I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 74, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 74, 75 e 76. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 75 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 74, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 74 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 74 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

#### Art. 78.

Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

#### Art. 79.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del Tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7° e dell'art. 65.

#### Art. 80.

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10.

#### Art. 81.

Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in Cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

#### Art. 82.

Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 77 e 78.

#### Art. 83.

L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

### TITOLO VIII.

#### DISPOSIZIONI PENALI.

#### Art. 84.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente decreto sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a L. 5000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42.

b) fino a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 71 comma 2° e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII del presente decreto commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 5000.

Le pene pecuniarie suddette sono applicate alle aziende ed istituti. Questi sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i dirigenti, liquidatori, commissari, institori od impiegati alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni suaccennate.

#### Art. 85.

Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 66 che violino le

disposizioni del presente decreto, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 86.

Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno dalla prima infrazione, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 84 e 85.

Art. 87.

Il capo dell'Ispettorato riferisce sulle infrazioni alle disposizioni del presente decreto per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 84, 85 e 86.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro delle finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Copia del decreto è trasmesso, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione.

Art. 88.

Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'art. 9, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengono lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità giudiziaria competente, a norma delle leggi vigenti.

Art. 89.

Qualora risultino gravi irregolarità nella amministrazione delle aziende di cui all'art. 5, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato, con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato stesso, potrà disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende a norma del capo 2° del titolo VII del presente decreto.

Art. 90.

Quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali o statutarie siano di eccezionale gravità, può, con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, essere disposta la revoca della autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende, secondo le norme di capo 3° del titolo VII del presente decreto.

Art. 91.

Le disposizioni penali del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX libro I, del Codice di commercio.

Art. 92.

Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del presente decreto.

Art. 93.

L'art. 9 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459 è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII del presente decreto ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato.

Art. 94.

È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce fraudolentemente ad aziende di credito notizie e dati falsi sulla costituzione e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Art. 95.

Chiunque svolga l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2, è punito con una ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto Ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

Art. 96.

La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli art. 91, 92, 93, 94, 95 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

Art. 97.

Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale.

## TITOLO IX.

### DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

Art. 98.

Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito e le Banche di diritto pubblico, le Casse di risparmio e Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di altre aziende di credito per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme del presente decreto contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399 e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

Art. 99.

Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

Art. 100.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nel presente decreto, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni del decreto stesso.

Art. 101.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 102.

Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'articolo 101, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale «Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito», nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse valori, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte «Disposizioni e comunicati», rubrica «Ispettorato», possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per le norme contenute nei titoli V e VI che entreranno in vigore, non oltre il 30 giugno 1936-XIV, in conformità delle disposizioni che saranno impartite dal Capo del Governo.

\* \* \*

**REGIO DECRETO – LEGGE 17 luglio 1937, n. 1400. — Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 1937)**

Vittorio Emanuele III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia  
Imperatore d'Etiopia

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la tutela della funzione creditizia;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al predetto Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

Art. 2.

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente «Ispettorato» .

Le parole «Banca», «Banco», «Cassa di risparmio», «credito», «risparmio» e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

E' soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

#### Art. 3.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III del presente decreto.

#### Art. 4.

La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolati dal titolo IV del presente decreto.

#### Art. 5.

Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:  
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V del presente decreto.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come «aziende di credito».

#### Art. 6.

Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI del presente decreto.

#### Art. 7.

Per le aziende di credito di cui all'articolo 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII del presente decreto.

#### Art. 8.

Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell' art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

#### Art. 9.

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed enti indicati nell'art. 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'art. 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

#### Art. 10.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II.  
*Costituzione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio  
e per l'esercizio del credito.*

Art. 11.

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

Art. 12.

L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

Art. 13.

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

Art. 14

Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingegneria e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza.

Art. 15.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16.

L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 17.

Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale.

Art. 18.

Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'articolo 41 sottoposti al controllo a norma del presente decreto contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal Capo dell'Ispettorato.

Art. 19.

I provvedimenti presi dal Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III.  
*L'Istituto di emissione.*

Art. 20.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Art. 21.

In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'art. 20.

Art. 22.

Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

Art. 23.

A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di sconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

TITOLO IV.  
*Istituti di credito di diritto pubblico  
e Banche di interesse nazionale.*

Art. 25.

Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

Art. 26.

Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate «Banche di interesse nazionale» dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'Ispettorato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

Art. 27.

Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il Tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'art. 96 del Codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della «Corporazione del credito e della previdenza», entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

TITOLO V.

*Disciplina degli Istituti, Imprese ed Enti raccoglitori  
di risparmio a breve termine.*

Art. 28.

Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, né iniziare le operazioni, né istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come «sedi e filiali») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

E' in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte dall'art. 91 del Codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 29.

Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

- 1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
- 2° dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

#### Art. 30.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera *b)* dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

#### Art. 31.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonchè ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

#### Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

*a)* alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

*b)* ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

*c)* alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

*d)* alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

*e)* alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

*f)* al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

*g)* alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati, con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

*h)* alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

#### Art. 33.

Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

#### Art. 34.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

#### Art. 35.

L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perché i fidi stessi vengano concessi.

#### Art. 36.

Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato Regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

#### Art. 37.

I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'art. 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all'Ispettorato.

E' fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice di commercio.

#### Art. 38.

Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compra vendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonché degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed agrarie.

#### Art. 39.

L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art.

5 (in appresso tutti denominati «dirigenti»), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso Ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del Tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del Tribunale.

Il Presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovuta, secondo il provvedimento del Presidente del Tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

#### Art. 40.

La disposizione dell'art. 14 del presente decreto si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV del presente decreto, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonché l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri, in seguito a proposta del Capo dell'Ispettorato.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e numero 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV del presente decreto.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni, nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento della Casse rurali ed agrarie.

#### TITOLO VI.

##### *Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine*

#### Art. 41.

Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonché dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

#### Art. 42.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.

#### Art. 43.

Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, e nei successivi provvedimenti modificativi di essa, nei relativi regolamenti di esecuzione, nonché nel R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

#### Art. 44.

Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, né possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

#### Art. 45.

Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa ed altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, né prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

#### Art. 46.

L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonché obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

### TITOLO VII.

#### *Delle fusioni, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione delle aziende raccogliatrici di risparmio a breve termine.*

#### CAPO I. — Delle fusioni.

#### Art. 47.

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monti di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di un'altra azienda di credito si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

#### Art. 48.

Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 49.

Per le aziende di credito di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Province, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella parte «Disposizioni e Comunicati» in apposita rubrica intestata «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunci legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Art. 50.

L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato», nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27.

Art. 51.

Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, né è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perché sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

#### Art. 52.

Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonché le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

#### Art. 53.

Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

#### Art. 54.

In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica «Ispettorato») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

#### Art. 55.

Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

#### Art. 56.

Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate, deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata, per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa né alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

## CAPO II. — *Dell'amministrazione straordinaria.*

### Art. 57.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite di patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di «commissario provvisorio», a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato. Il Commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonché quelle attribuite dal presente decreto ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

### Art. 58.

Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nella attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del Capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonché il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

Per i provvedimenti concernenti società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale delle Corporazioni del luogo ove la società ha sede.

Quando il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal Capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

#### Art. 59.

Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. I commissari peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali, che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

#### Art. 60.

Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

#### Art. 61.

Sono attribuite ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### Art. 62.

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

#### Art. 63.

Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa, ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, né possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato.

#### Art. 64.

I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perché siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

#### Art. 65.

I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonché di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

#### Art. 66.

Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il Capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1° dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1° dell'art. 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4° dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 5°, 6° e 7°. Il comma 7° si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'art. 57.

### CAPO III. — *Della liquidazione.*

#### Art. 67.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma 1°.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può essere disposta, pure di uffi-

cio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nell'azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nei comma terzo e quarto dell'art. 58, il Capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

#### Art. 68.

Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 Codice di commercio e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il Presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al Procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunci legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78.

#### Art. 69.

Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

#### Art. 70.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'articolo 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione. Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

#### Art. 71.

I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

#### Art. 72.

I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 73.

Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del Codice civile. I contributi che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del Codice civile.

Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari

le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio mediante lettera raccomandata.

I commissari hanno altresì facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

#### Art. 74.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrono particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, né sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione sono divenuti efficaci.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio suindicato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

#### Art. 75.

I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio della azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

#### Art. 76.

Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente

articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari di essere ammessi al passivo della azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80.

#### Art. 77.

I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del presente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del Tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

#### Art. 78.

I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti alla udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perché se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77.

#### Art. 79.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni né minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77.

#### Art. 80.

I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere comprese negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purché entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'articolo 78, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

#### Art. 81.

Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

#### Art. 82.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la Cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonché i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella Cancelleria del Tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservati per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

Art. 83.

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10.

Art. 84.

Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dallo Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui al comma precedente, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere, nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in Cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del Presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Art. 85.

Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

Art. 86.

L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purché per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

TITOLO VIII.

*Disposizioni penali.*

Art. 87.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente decreto sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a L. 5.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi allo Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39, 61 comma 3° e 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII del presente decreto, commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 5.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

#### Art. 88.

Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni del presente decreto, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perché siano osservate da altri.

#### Art. 89.

Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

#### Art. 90.

Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni del presente decreto per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte di appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della Cancelleria della Corte d'appello, all'Ispettorato, per l'esecuzione.

#### Art. 91.

Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il Capo dello Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

#### Art. 92.

Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benché non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

#### Art. 93.

Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del presente decreto.

Art. 94.

L'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII del presente decreto ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato.

Art. 95.

È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Art. 96.

Chiunque svolga l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'art. 2, è punito con una ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto Ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

Art. 97.

La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

Art. 98.

Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale.

## TITOLO IX.

### *Disposizioni varie, transitorie e finali*

Art. 99.

Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali delle Associazioni stesse, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed i Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti a valersi di altre aziende di credito per i propri servizi di cassa, per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme del presente decreto contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

Art. 100.

Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sonto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

Art. 101.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento, anche se non espressamente richiamate nel presente decreto, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni del decreto stesso.

Art. 102.

L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale.

Art. 103.

Il riconoscimento, quali «Banche di diritto pubblico», della «Banca Commerciale Italiana», società anonima con sede sociale in Milano, del «Credito Italiano», società anonima con sede sociale in Genova, e del «Banco di Roma», società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come «Banche di interesse nazionale», a norma del presente decreto.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di «Banche di diritto pubblico» si considerano da esse compiuti nella qualità di «Banche di interesse nazionale». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

Art. 104.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 105.

Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale «Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito», nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse di commercio, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte «Disposizioni e comunicati», rubrica «Ispettorato», possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 43 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con decreto Reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 106.

Le precedenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il quale resta abrogato.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a presentare il relativo disegno di legge.

\* \* \*

**LEGGE 7 marzo 1938, n. 141. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (in *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1938).**

Vittorio Emanuele III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia  
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto — legge 12 marzo 1936 — XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

## TITOLO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### Art. 1.

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, Enti ed Imprese private a tale fine autorizzati.

#### Art. 2.

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente «Ispettorato».

Le parole «Banca», «Banco», «Cassa di risparmio», «credito», «risparmio» e simili, non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di Istituti, Enti o Imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

E' soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

#### Art. 3.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge.

#### Art. 4.

La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolate dal titolo IV della presente legge.

#### Art. 5.

Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come «aziende di credito».

#### Art. 6.

Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge.

#### Art. 7.

Per le aziende di credito di cui all'art. 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge.

#### Art. 8.

Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

#### Art. 9.

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed Enti indicati nell'articolo 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli istituti ed enti indicati nell'art. 41, non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

#### Art. 10.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

### TITOLO II.

#### COSTITUZIONE DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO.

#### Art. 11.

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

#### Art. 12.

L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

#### Art. 13.

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

#### Art. 14.

Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza.

#### Art. 15.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16.

L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 17.

Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale.

Art. 18.

Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'art. 41 sottoposti al controllo a norma della presente legge contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal capo dell'Ispettorato.

Art. 19.

I provvedimenti presi dal capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

### TITOLO III.

#### L'ISTITUTO DI EMISSIONE.

Art. 20.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Art. 21.

In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di L. 1.300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un Consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri Enti ed Istituti di che all'art. 20.

Art. 22.

Il Consiglio superiore della Banca si compone del Governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.  
Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

#### Art. 23.

A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di sconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

#### Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge.

### TITOLO IV.

#### ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE.

#### Art. 25.

Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo in Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 Province.

#### Art. 26.

Le azioni rappresentative del capitale delle società anonime dichiarate «Banche di interesse nazionale» dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'Ispettorato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma riferito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purché, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

#### Art. 27.

Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'art. 96 del Codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della «Corporazione del credito e della previdenza», entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

## TITOLO V.

DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE.

### Art. 28.

Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come «sedi e filiali») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte dall'art. 91 del Codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

### Art. 29.

Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

- 1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
- 2° dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

### Art. 30.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

### Art. 31

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare allo Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

#### Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

*a)* alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

*b)* ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

*c)* alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

*d)* alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

*e)* alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

*f)* al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

*g)* alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

*h)* alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

#### Art. 33.

Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

#### Art. 34.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

#### Art. 35.

L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

*a)* di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

*b)* di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

*c)* di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

*a)* di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

*b)* di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

*c)* di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

#### Art. 36

Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10, 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato Regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed

alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

#### Art. 37.

I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'art. 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all'Ispettorato.

E' fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice di commercio.

#### Art. 38.

Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra vendita direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed agrarie.

#### Art. 39.

L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art. 5 (in appresso tutti denominati «dirigenti»), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso Ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione con vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con un ricorso al presidente del tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del tribunale.

Il presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del presidente del tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovutale, secondo il provvedimento del presidente del tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

#### Art. 40

La disposizione dell'art. 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV della presente legge, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, nonché l'approvazione dei relativi statuti hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, su proposta del capo dell'Ispettorato. Nello stesso modo si provvede alla modificazione degli statuti delle stesse Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, anche se approvati in conformità delle norme anteriori.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di 1ª categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

### TITOLO VI.

#### DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

#### Art. 41.

Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'articolo 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n.

1463, e del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli Istituti e Società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

#### Art. 42.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali Istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.

#### Art. 43.

Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

#### Art. 44.

Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva la applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

#### Art. 45.

Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se la emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

#### Art. 46.

L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

## TITOLO VII.

DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE.

### CAPO I. — *Delle fusioni.*

#### Art. 47.

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monte di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di un'altra azienda di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

#### Art. 48.

Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

#### Art. 49.

Per le aziende di credito di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Province, può essere disposta la fusione su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella parte «Disposizioni e Comunicati», in apposita rubrica intestata «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato, a cura degli amministratori, nelle cancellerie dei tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi entro un mese, a cura degli amministratori, nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e nel Foglio degli annunci legali e giudiziari dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni dovrà effettuarsi secondo le norme del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

#### Art. 50.

L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato», nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1) approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2) nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3) nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27.

#### Art. 51.

Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

#### Art. 52.

Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono oggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

La gestione e le cauzioni delle esattorie, delle tesorerie e ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonché le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

#### Art. 53.

Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

#### Art. 54.

In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica «Ispettorato») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle esattorie, ricevitorie e tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 55.

Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 56.

Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottratti nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

CAPO II. — *Dell'amministrazione straordinaria.*

Art. 57.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di Società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di «commissario provvisorio», a ciò designato dal capo del-

l'Ispettorato. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

#### Art. 58.

Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

Per i provvedimenti concernenti Società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la Società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la Società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

#### Art. 59.

Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statuari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

#### Art. 60.

Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

#### Art. 61.

Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziari del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 62.

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

#### Art. 63.

Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza ed in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile – eventualmente – con le stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato.

#### Art. 64.

I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

#### Art. 65.

I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monte di pegni di prima categoria, nonchè di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

#### Art. 66.

Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1° dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la ge-

stione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1° dell'art. 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4° dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 5°, 6° e 7°. Il comma 7° si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'art. 57.

### CAPO III. — Della liquidazione.

#### Art. 67.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma 1°.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

#### Art. 68.

Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel Bollettino degli annunci legali.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78.

#### Art. 69.

Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

#### Art. 70.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 del Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, né possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

#### Art. 71.

I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

#### Art. 72.

I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 73.

Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del Codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del Codice civile.

Il piano di ripartizione è, a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla loro volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società.

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

#### Art. 74.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrono particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, né sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione è pubblicata.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma 2°, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del Codice di commercio;

b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

Art. 75.

I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 76.

Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80.

Art. 77.

I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

Art. 78.

I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e

mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perché se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77.

#### Art. 79.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni né minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77.

#### Art. 80.

I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purché entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

#### Art. 81.

Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

#### Art. 82.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonché i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

#### Art. 83.

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tale caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10.

#### Art. 84.

Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai commi precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di 15 giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

#### Art. 85.

Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

Art. 86.

L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purché per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

TITOLO VIII.  
*Disposizioni penali.*

Art. 87.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a L. 5.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 5.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88.

Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perché siano osservate da altri.

Art. 89.

Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90.

Il capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione.

#### Art. 91.

Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto d'impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'art. 9, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

#### Art. 92.

Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'art. 41, benché non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

#### Art. 93.

Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 della presente legge.

#### Art. 94.

L'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII della presente legge ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato.

#### Art. 95.

È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

#### Art. 96.

Chiunque svolga l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'art. 2, è punito con una ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto Ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

#### Art. 97.

La denuncia all'autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95, 96 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

#### Art. 98.

Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale.

### TITOLO IX.

#### *Disposizioni varie, transitorie e finali.*

#### Art. 99.

Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali degli enti anzidetti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa de-

positi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed i Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di altre aziende di credito per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di Banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme della presente legge contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1361, 12 ottobre 1933, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

#### Art. 100.

Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

#### Art. 101.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nella presente legge, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni della legge stessa.

#### Art. 102.

L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale.

#### Art. 103.

Il riconoscimento, quali «Banche di diritto pubblico», della «Banca Commerciale Italiana», società anonima con sede sociale in Milano, del «Credito Italiano», società anonima con sede sociale in Genova, e del «Banco di Roma» società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come «Banche di interesse nazionale», a norma della presente legge.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di «Banche di diritto pubblico» si considerano da esse compiuti nella qualità di «Banche di interesse nazionale». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

#### Art. 104.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione della presente legge.

#### Art. 105.

Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse valori, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, parte «Disposizioni e comunicati», rubrica «Ispettorato», possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel Bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 43 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

**LEGGE 7 aprile 1938, n. 636. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 3 giugno 1938)**

Vittorio Emanuele III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia  
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, col seguente titolo: «Modificazioni alle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia» e con le seguenti modificazioni e aggiunte:

Gli articoli da 1 a 29 sono soppressi.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

All'art. 30 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, è aggiunto il seguente comma:

«Trascorso il termine stabilito per il tramutamento delle azioni al portatore in azioni nominative, gli azionisti, fino a quando non abbiano effettuato il tramutamento stesso, non possono intervenire alle assemblee, riscuotere i dividendi sociali, nè in generale esercitare i diritti ad essi spettanti. Il divieto di esercitare questi diritti non impedisce il corso dei termini di prescrizione o di decadenza ai quali i diritti stessi fossero soggetti».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

L'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al comma 4°, le parole: «stabilite dal regolamento» sono sostituite dalle parole: «stabilite dall'Ispettorato».

Il comma 5° è sostituito dal seguente:

«Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo in ogni atto, lettera o annunzio, anche pubblicitario, che ad esse si riferisca, devono indicare il capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve, secondo l'ultimo bilancio approvato».

Gli articoli da 32 a 34 sono soppressi.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

All'art. 35 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è aggiunta la lettera seguente:

«d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non è accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso».

L'art. 36 è soppresso.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

Il 1° comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

«I verbali delle sedute nelle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate nell'art. 5 dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dall'assemblea dei partecipanti e dai soci, non oltre il giorno successivo a quello delle deliberazioni, ed essere trasmessi in copia entro il termine di giorni dieci all'Ispettorato».

Gli articoli 38 e 39 sono soppressi.

L'art. 40 è sostituito dal seguente:

Il comma 3° dell'art. 40 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

«In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonché l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri, in seguito a proposta del Capo dell'Ispettorato».

Gli articoli 41, 42 e 43 sono soppressi.

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

All'art. 44 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è aggiunto il seguente comma:

«L'approvazione di cui al precedente comma non è richiesta per l'emissione di cartelle fondiariae da parte degli istituti debitamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario».

Gli articoli 45 e 46 sono soppressi.

L'art. 47 è sostituito dal seguente:

Nei comma 1° e 2° dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane» sono sostituite le seguenti: «sentito il Comitato tecnico corporativo del credito».

L'art. 48 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il 3° comma è sostituito dai seguenti:

«Gli Istituti di credito di diritto pubblico possono procedere alla incorporazione di altre aziende di credito, con il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

«La incorporazione deve essere deliberata dagli organi competenti, in conformità delle relative norme statutarie e regolamentari, osservando, nel caso che l'azienda da incorporare sia costituita sotto forma di società commerciale, le disposizioni del Codice di commercio, fermo il divieto di cui al comma secondo, di procedere alla trascrizione della deliberazione di incorporazione, ove manchi il nulla osta dell'Ispettorato. La incorporazione deve essere, poi, comunicata ai Consigli provinciali delle corporazioni, ove i due enti hanno la sede legale».

L'art. 49, è sostituito dal seguente:

Nell'art. 49, comma 7°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «Consigli provinciali dell'economia corporativa» sono sostituite le seguenti: «Consigli provinciali delle corporazioni».

Gli articoli da 50 a 53 sono soppressi.

L'art. 54 è sostituito dal seguente:

L'art. 54 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al 3° comma sono aggiunte le parole: «salvo rivalsa dell'azienda di credito subentrante verso quella cui si è sostituita per i crediti non risultanti dalla situazione di trapasso».

Fra il 3° e il 4° comma è inserito il seguente:

«La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, di cui al primo comma, produce gli effetti della intimazione prevista dall'art. 1539 del Codice civile».

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

All'art. 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, è aggiunto il seguente comma:

«ad eguale tassa è soggetto il trapasso per cessione, rilievo od acquisto delle attività e delle passività di una azienda di credito in liquidazione da parte di altra azienda, quando esso avvenga con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente».

Sono soppressi gli articoli 56 e 57.

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

L'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come appresso:

Nel comma 4° alle parole: «Consiglio provinciale della economia corporativa» sono sostituite le seguenti: «Consiglio provinciale delle corporazioni».

Nel comma 7°, alle parole: «per il periodo massimo di sei mesi» sono sostituite le seguenti: «per il periodo massimo di un anno».

L'art. 59 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 59 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, di seguito al primo comma, sono aggiunte le parole: «I commissari, peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee».

Gli articoli 60, 61 e 62 sono soppressi.

L'art. 63 è sostituito dal seguente:

All'art. 63 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, 4° comma, le parole: «nè possono essere iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte».

L'art. 64 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 64 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, di seguito al comma 1°, sono aggiunte le parole seguenti: «In ogni caso l'Ispettorato curerà che della fine della gestione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

Sono soppressi gli articoli 65 e 66.

L'art. 67 è sostituito dal seguente:

L'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al 2° comma è sostituito il seguente:

«La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta, qualora ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, pure quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione se-

condo le norme ordinarie, anche in seguito alla conclusione di un concordato. Pure i commissari straordinari ed i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione regolata dal presente capo, la quale può altresì essere disposta, anche di ufficio, in luogo della liquidazione secondo le norme ordinarie, allo scopo di rendere la liquidazione stessa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dal presente capo».

Nel comma 5° alle parole: «nel comma terzo» sono sostituite le seguenti: «nei comma terzo e quarto».

L'art. 68 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 68, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, dopo i numeri «710 e 711» sono aggiunte le parole: «Codice di commercio».

L'art. 69 è soppresso.

L'art. 70 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 70, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «nè possono essere iscritte ipoteche» sono sostituite le seguenti: «Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche».

Gli articoli 71 e 72 sono soppressi.

L'art. 73 è sostituito dal seguente:

L'art. 73 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 2°, alle parole: «I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione, allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali» sono sostituite le seguenti: «I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società».

Ai comma 3° e 4° sono sostituiti i seguenti:

«Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

«In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senza altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio, mediante lettera raccomandata».

L'art. 74 è sostituito dal seguente:

L'art. 74 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 1°, alle parole: «in ciascun ufficio» sono sostituite le parole: «nell'ufficio».

Nel comma 3°, alle parole: «è pubblicato» sono sostituite le seguenti: «sono divenuti efficaci».

Il comma 4°, è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2 dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio suindicato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito».

Gli articoli 75 e 76 sono soppressi.

L'art. 77 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 77, comma 6°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «precedente articolo» sono sostituite le parole: «presente articolo».

Gli articoli da 78 a 82 sono soppressi.

L'art. 83 è sostituito dal seguente:

L'art. 83 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel 2° comma, alle parole: «Enti e persone autorizzate allo esercizio del credito» sono sostituite le seguenti: «Enti e persone, anche autorizzati all'esercizio del credito».

Di seguito al comma 3° sono aggiunte le parole seguenti: «Alla stessa tassa fissa di registro e ipotecaria sono soggetti gli atti di trapasso di beni, attività o passività che la azienda concordataria effettui a favore del garante in relazione agli obblighi da questo assunti».

Gli articoli 84, 85 e 86 sono soppressi.

Dopo l'art. 86, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è inserito il seguente:

«Art. 86-bis. — Se un'azienda di credito si trovi in stato di liquidazione secondo le norme ordinarie, anche a seguito della conclusione di un concordato, e la relativa procedura non si svolga con regolarità ovvero con speditezza, il Capo del Governo può disporre sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza. Il decreto di sostituzione dei liquidatori è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando riguardi una società, si osserva il disposto dell'art. 58, comma 4°.

«Il decreto di sostituzione non importa mutamento della procedura di liquidazione alla quale l'azienda sia sottoposta.

«Le precedenti disposizioni non pregiudicano quanto è stabilito nell'art. 67, qualora ricorrano le condizioni ivi prevedute; esse si applicano anche alle Casse rurali ed artigiane e sostituiscono per queste ultime le norme contenute nell'art. 27 del testo unico approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706».

Gli articoli 87, 88 e 89 sono soppressi.

L'art. 90 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 90, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «sentite le persone colpevoli», sono sostituite le seguenti: «sentite le persone cui venne contestata l'infrazione».

Gli articoli da 91 a 98 sono soppressi.

L'art. 99 è sostituito dal seguente:

L'art. 99 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 1° alle parole: «degli enti anzidetti» sono sostituite le parole: «delle associazioni stesse».

Nel 3° comma, dopo le parole: «aziende di credito» sono aggiunte le seguenti: «per i propri servizi di cassa».

Di seguito al medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: «La Giunta anzidetta, in casi di particolare rilevanza, può altresì autorizzare i Comuni ad affidare il servizio di cassa ai privati che gestiscono l'Esattoria dei Comuni stessi».

Dopo il 3° comma sono aggiunti i seguenti:

«Quando un'azienda di credito sia titolare di una esattoria o di una ricevitoria provinciale delle imposte, il Comune o i Comuni interessati ovvero la Provincia, rispettivamente, possono valersi dell'azienda stessa per la costituzione di depositi in danaro o in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

«Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattoria, senza il preventivo nulla osta dell'Ispettorato. Il tasso di interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera b), della presente legge».

Gli articoli 100 e 101 sono soppressi.

L'art. 102 è sostituito dal seguente:

L'art. 102 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Di seguito al 1° comma sono aggiunte le parole: «il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».

Il comma 2° è sostituito dal seguente:

«La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale, nonchè alle Casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire».

L'art. 103 è soppresso.

L'art. 104 è sostituito dal seguente:

L'art. 104 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

«Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione della presente legge, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100».

L'art. 105 è sostituito dal seguente:

L'art. 105 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel 1° comma, alle parole: «borse valori» sono sostituite le parole: «borse di commercio».

Nel 3° comma alle parole: «Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni» sono sostituite le seguenti: «Con decreto Reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100».

È soppresso il primo comma dell'art. 106.

**LEGGE 10 giugno 1940, n. 933. — Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per disciplina della funzione creditizia (in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1940).**

Vittorio Emanuele III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, già modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. — Il comma primo è sostituito dal seguente:

«L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato dei Ministri presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e composto dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero».

Art. 28. — È aggiunto il seguente comma:

«Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lettera *b*) costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'Ispettorato che approva le anzidette modificazioni».

Art. 42. — È aggiunto il seguente comma:

«Agli istituti indicati nell'art. 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57».

Art. 49. — Nel comma terzo, alle parole:

«Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato», sono sostituite le parole «Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48».

E' aggiunto il comma seguente:

«Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione».

Art. 53. — Alle parole «di una sede o filiale» sono sostituite le altre: «di sedi o filiali».

Art. 54. — È aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di una azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo è ridotto alla metà».

Art. 72. — Al comma primo è aggiunta la seguente disposizione:

«Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza».

Art. 73. — Nel comma primo, alle parole: «la iscrizione ha luogo senza spese», sono sostituite le altre: «la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente».

Art. 74. — Al comma primo sono aggiunte le seguenti parole: «La trascrizione ha luogo gratuitamente».

Art. 99. — È sostituito dal seguente:

«I mutui a favore dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali e degli Istituti e delle Aziende collaterali dei predetti Enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono essere effettuati, in quanto siano previsti dai rispettivi statuti, dagli Istituti di credito di diritto pubblico, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria ed, in casi eccezionali, previo benessere dell'Ispettorato, anche dalle altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge.

«Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'art. 5.

«Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli Enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta provincie del Regno.

«In casi speciali, i servizi di cassa dei Comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benessere dell'Ispettorato.

«Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattorie, senza il preventivo benessere dell'Ispettorato. Il tasso d'interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927-V, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, comma primo, lettera *b*), della presente legge.

«Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1631, 12 ottobre 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonchè in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale.

«Alla scadenza dei contratti in corso ovvero, quando non sia prevista alcuna scadenza, entro il 30 giugno 1941-XIX, il conferimento dei servizi bancari preveduti nel comma terzo sarà effettuato con l'osservanza della disposizione del comma medesimo».

\* \* \*

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226. — Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro (in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 ottobre 1944).**

Umberto di Savoia  
Principe di Piemonte  
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.

Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.

Art. 2.

La vigilanza sulle aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è delegata alla Banca d'Italia che la eserciterà a mezzo del proprio personale tecnico, salva sempre la facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, nei casi in cui lo riterrà opportuno, dirette ispezioni avvalendosi del personale proprio.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sono considerati pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

\* \* \*

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 370. — Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine (in *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 7 dicembre 1946).**

Il Capo provvisorio dello Stato

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Veduto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 10 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Agli istituti o enti non compresi fra quelli indicati nell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni, che risultino costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che si costituiscano successivamente con lo scopo della raccolta del risparmio a medio o a lungo termine, sono applicabili le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto al coordinamento in testo unico delle disposizioni contenute nel presente decreto, nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nelle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, numero 1752, e nel decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 LUGLIO 1947, n. 691. — Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2 agosto 1947).**

Il Capo provvisorio dello Stato

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141;  
Vista la legge 7 aprile 1938, n. 636;  
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 933;  
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1752;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;  
Visto il decreto legislativo Presidenziale 23 agosto 1946, n. 370;  
Visto il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;  
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo Presidenziale 16 marzo 1946, n. 98;  
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

E' istituito un «Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio», al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.

Il Comitato è composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.

Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per gli accertamenti nella materia di propria competenza e per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, il Comitato interministeriale si vale della Banca d'Italia, alla quale sono devolute le funzioni del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le facoltà e le attribuzioni riconosciute al Capo dell'Ispettorato suddetto sono conferite al Governatore della Banca d'Italia, il quale le esercita secondo le direttive fissate dal Comitato interministeriale.

Il Governatore della Banca d'Italia partecipa alle sedute del Comitato interministeriale.

Art. 3.

La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facoltà di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo statuto e del suo regolamento.

Allo stesso fine, su richiesta della Banca d'Italia, con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso la Banca stessa personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Art. 4.

Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'art. 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 5.

Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'art. 1 al Comitato interministeriale.

Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'art. 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Tesoro, designato dal Ministro per il tesoro.

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, è abrogato.

Art. 6.

I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e credito, disciplinata nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, numero 141, e successive modificazioni, e quelli relativi al controllo ed alla vigilanza sugli enti elencati nell'art. 1 del suddetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito — ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza — il Comitato interministeriale.

Art. 7.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale, sarà provveduto alla raccolta, in testo unico, delle disposizioni riguardanti la materia della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

\* \* \*

**LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23. — Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. (in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 18 febbraio 1981)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di L. 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di L. 56.829.040.000 per l'anno 1982.

Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

#### Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascun degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al «Fondo speciale» di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1980 e 1981 per effettuare un conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia (IRFIS), di cui lire 2 miliardi nell'anno 1980 e lire 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dello IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

#### Art. 4.

L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza».

Il limite previsto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 392, per la sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro è soppresso.

#### Art. 5.

L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza».

#### Art. 6.

L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — È costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

L'Istituto è anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza».

#### Art. 7.

L'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — I mezzi per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

- a) fondo di dotazione e fondi di riserva;
- b) fondo speciale di cui all'articolo 12;
- c) obbligazioni;

d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;

f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali.

Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima.

È vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma».

#### Art. 8.

L'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — Per il raggiungimento dei propri fini gli istituti di cui al presente capo possono compiere nei confronti delle imprese operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Le operazioni finanziarie cui detti istituti sono espressamente autorizzati dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a favorire lo sviluppo economico delle rispettive zone di competenza, possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nelle zone medesime almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione, o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature.

Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Gli istituti possono avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attività.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste al comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge».

#### Art. 9.

L'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui, i dieci anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

per le aperture di credito, i tre anni.

È inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti su territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime».

#### Art. 10.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti:

«Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L. 20.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale importo».

#### Art. 11.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ICIPU — è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche — CREDIOP —, con effetto dal decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio arbitrale composto da tre membri, designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dall'assemblea dei partecipanti del CREDIOP e dagli enti partecipanti all'ICIPU che non siano titolari di quote del capitale del CREDIOP, approva il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali integrate dalle opportune valutazioni. Le spese arbitrali sono a carico del CREDIOP.

Alla fusione si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

#### Art. 12.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

«Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonché verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire l'esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonché a imprese esercenti la locazione finanziaria.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimenti di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero; esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per l'esercizio della sua attività può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge.

I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

#### Art. 13.

Lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

#### Art. 14.

Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370.

#### Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980 e a lire 205 miliardi per l'anno 1981 si farà fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

\* \* \*

**LEGGE 23 marzo 1983, n. 77. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare. (in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni*

Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purché diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.

La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.

L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;

b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;

c) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 2.

*Istituzione e regolamento del fondo*

Il fondo è istituito dalla società gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

Il regolamento stabilisce:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che presentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche della stessa categoria aventi una raccolta globale di pari importo;

c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

d) gli organi e i criteri per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo caso i criteri relativi alla distribuzione;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

h) i giornali sui quali dovrà essere pubblicato ogni giorno il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato giornalmente in base alle norme dell'articolo 5.

### Art. 3.

#### *Costituzione dei fondi comuni*

La società di gestione investe in titoli e in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti. La società gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato.

Ciascun fondo comune costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi eccezionali, precisati nel regolamento, nei quali il termine può essere prorogato fino ad un mese. Allorché si verificano tali casi la società di gestione informa immediatamente la Banca d'Italia. Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, può sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

Il commissario straordinario previsto dal successivo articolo 8, terzo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso articolo 8, secondo e terzo comma, possono esercitare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo. L'azione di responsabilità può essere comunque esercitata da ciascun partecipante nei limiti del proprio interesse.

La partecipazione a fondi comuni da parte delle società e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale è ammessa solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita, limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

### Art. 4.

#### *Gestione del fondo*

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli allo scoperto, né negoziarli con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, né operare a premio o a riporto e non può assumere né concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto di titoli da includere nel fondo comune la società può ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli emessi da una stessa società o ente né in altre attività finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: a) della concentrazione dei rischi; b) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potrà superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore no-

minale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al 10 per cento se non quotate, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentesi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla società gerente, nonché in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione.

L'investimento in azioni, emesse da società controllanti la società di gestione, è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della società controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto.

#### Art. 5.

##### *Scritture contabili*

In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune;

d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.

Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della società di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

#### Art. 6.

##### *Revisione contabile e controllo*

Le contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata della revisione provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto.

Il presidente e i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

La banca depositaria controlla, ad ogni liquidazione mensile, che le operazioni disposte dalla società di gestione siano conformi alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo comune.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza*

Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazione, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:

- a) determina le modalità d'investimento del capitale delle società di gestione;
- b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati;
- c) sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attività che li compongono nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

#### Art. 8.

##### *Decadenza della società dalla gestione del fondo: amministrazione straordinaria e liquidazione della società*

Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo. La decadenza deve essere pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.

Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo a norma degli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile, in quanto applicabili e secondo le direttive della Banca d'Italia.

La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni tributarie*

I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.

Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera d) dell'articolo 5, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera c) dell'articolo 5, relative a tre su quattro dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali, o da obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni penali*

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, numero 1, del codice civile.

Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 4 della presente legge.

Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

#### Art. 11.

##### *Disciplina della emissione dei valori mobiliari*

Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantità e delle caratteristiche dei titoli suddetti.

Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni.

Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2, 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantità e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).

La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

##### *Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa*

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

Art. 18. — «Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attività finanziarie soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le società e la borsa può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione».

Art. 18-*bis*. — «Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare è da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonché ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

Art. 18-*ter*. — «Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonché ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società od ente richiedente.

Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi».

Art. 18-*quater*. — «Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le società e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere *b)* e *c)*, e 4.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può altresì disporre che le società e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli simili, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni già in corso, salvo l'obbligo da parte della società od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.

L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predette decreto.

Art. 13.

*Disposizioni concernenti le società fiduciarie*

I poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle società che controllano società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresì alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonché alle società che controllano queste o ne sono controllate.

Art. 14.

*Disposizioni varie*

Le disposizioni previste dall'articolo 11 della presente legge non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; lo stesso Ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarità.

\* \* \*

**LEGGE 5 marzo 1985, n. 74. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia (in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 1985)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto dall'articolo 3, punto 3, lettera b), della direttiva, senza aver riguardo alle esigenze economiche del mercato;

2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività; prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, fermi i requisiti di onorabilità come sopra specificati, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in modo da agevolare il carattere di mutualità e le finalità sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche

e delle imprese e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico;

3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;

5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro succursali;

7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

\* \* \*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1985, n. 350. — Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 luglio 1985)**

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 74;

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.

2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

a) esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;

c) possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano funzioni di controllo nonché per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 5;

d) presentazione di un articolato programma di attività in cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla commissione delle Comunità europee.

#### Art. 2.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'ente creditizio presso il quale la carica deve essere ricoperta;

c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche all'amministratore delegato e ai membri di organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

#### Art. 3.

1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non più di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda categoria e le casse comunali di credito agrario può essere ricoperta, oltre che dalle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, anche da coloro che abbiano svolto, per un periodo non inferiore ad un anno:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese agricole, commerciali o artigiane;

b) attività professionali o di insegnamento in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo.

2. Nelle casse rurali ed artigiane e nelle banche popolari di cui al precedente comma la carica di presidente può essere altresì ricoperta da persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

3. Per la carica di direttore o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso i predetti enti creditizi è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria o assicurativa.

#### Art. 4.

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino lo esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 57 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti e società del settore assicurativo o finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

#### Art. 5.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

#### Art. 6.

1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5.

#### Art. 7.

1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente articolo 5, numeri 2) e 3), lettere a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli.

#### Art. 8.

1. L'autorizzazione all'apertura in Italia di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità è rilasciata dalla Banca d'Italia sulla base delle disposizioni vigenti per l'istituzione di succursali di enti creditizi italiani.

2. L'autorizzazione non può essere negata se l'ente creditizio è costituito sotto forma giuridica diversa da quelle ammesse nel territorio nazionale, purché esso sia dotato di un capitale o fondo assimilato.

#### Art. 9.

1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori.

2. La comunicazione deve essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari a completamento dell'istanza medesima. In ogni caso la decisione deve essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

Art. 10.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e alla commissione delle Comunità europee.

2. Se la revoca riguarda enti creditizi italiani aventi succursali in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro.

Art. 11.

L'art. 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. — Con deliberazione motivata del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali di enti creditizi in seguito a violazioni di legge, irregolarità di gestione ed insufficienza di fondi.

Se il provvedimento di cui al primo comma riguarda succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro. Il provvedimento è altresì comunicato alla commissione delle Comunità europee».

Art. 12.

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità.

2. Le informazioni, le notizie e i dati acquisiti ai sensi del comma precedente sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Art. 13.

1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 1 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti all'albo previsto dallo art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In deroga al disposto del precedente art. 6, la scelta dei titolari delle cariche previste ai precedenti articoli 2 e 3 dovrà conformarsi ai requisiti professionali indicati negli articoli medesimi all'atto del rinnovo dei relativi uffici e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nel territorio regionale, provvedono ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 780, nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla legge 5 marzo 1985, n. 74, e dalle norme previste nel decreto stesso.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Entro il termine di cui al precedente comma 1 il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio fissa i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi con riferimento al periodo transitorio previsto dall'art. 3, punto 3, lettere *b)* e *c)*, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1976, n. 780.

3. I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati alla commissione delle Comunità europee.

\* \* \*

**LEGGE 17 Aprile 1986, n. 114. — Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1986)**

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Obblighi di comunicazione*

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

**Art. 2.**

*Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari*

1. La Banca d'Italia può scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonché stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto,

direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

#### Art. 3.

##### *Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

3. La Banca d'Italia, allorché accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

#### Art. 4.

##### *Falsità nelle comunicazioni*

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.











*Finito di stampare  
nel mese di giugno 1996  
presso il Centro Stampa  
della Banca d'Italia in Roma.*